SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 62**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 marzo 1990** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1989.

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio, per l'anno 1989, centoventi ufficiali delle Forze armate, per le esigenze della Protezione civile . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del turismo e dello spettacolo

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Veneto . . . . Pag. 7

DECRETO 15 gennaio 1990.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Emilia-Romagna . . . . Pag. 10

DECRETO 15 gennaio 1990.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna . . . . Pag. 12

DECRETO 15 gennaio 1990.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lombardia . . . . Pag. 13

DECRETO 13 marzo 1990.

Modalità e termini di presentazione dei progetti per la predisposizione di un programma per la ricostruzione dell'immagine dell'Adriatico di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 . . . . Pag. 15

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 27 aprile 1989.

Modificazioni agli allegati tecnici alla legge 25 novembre 1976, n. 195, e al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sulla disciplina dell'attività sementiera . . . . Pag. 16

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 23 febbraio 1990.

Individuazione dei consorzi e delle società consortili appartenenti al settore tessile-abbigliamento ai sensi dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, che disciplina gli interventi a sostegno dei consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane . . . . Pag. 26

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 9 marzo 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio nel comune di Cagnano Varano in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 1878/FPC) . . . . Pag. 26

ORDINANZA 9 marzo 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio nel comune di Pitigliano in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 1879/FPC). Pag. 26

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 27

Università di Venezia

DECRETO RETTORALE 23 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 28

Università di Modena

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 29

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 9 marzo 1990, n. 8.

Accordo CEE/USA 1° ottobre 1989-31 marzo 1992: esportazioni verso gli USA di taluni prodotti siderurgici . Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in N'Djamena (Ciad) . . . . . . Pag. 53

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Corfù (Grecia). . . . . Pag. 53

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Alcalà de Henares (Spagna). Pag. 53

Limitazioni delle funzioni consolari onorarie ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria dipendenti dal consolato generale d'Italia in Buenos Aires (Argentina) . . . . Pag. 54

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Antalya (Turchia) . . . . Pag. 56

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 56

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 9 e del 12 marzo 1990 . . . . Pag. 57

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti le società cooperative. Pag. 61

Scioglimento della società cooperativa Fortunia, in S. Leonardo, e nomina del commissario liquidatore Pag. 61

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania. Pag. 61

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 61

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989 concernente: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Calabria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1989). . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1990.

Dimostrazione della copertura minima, per l'anno 1989, dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, del servizio acquedotto e del servizio nettezza urbana.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1990.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1990 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1990.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1988 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

Da 90A1140 a 90A1142

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1989.

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio, per l'anno 1989, centoventi ufficiali delle Forze armate, per le esigenze della Protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, del Corpo di polizia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione — possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 1989 con il quale ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è stato approvato, per il 1989, il piano annuale delle assunzioni del personale delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vista la nota prot. n. 1/17878/4.2.16/89 in data 5 aprile 1989, integrata con telex del 6.7./24.7.9/89 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione a richiamare in servizio, nel 1989, centoventi ufficiali per soddisfare esigenze della Protezione civile;

Considerato che le unità richieste non superano il numero complessivo stabilito con il suddetto decreto del 17 ottobre 1989;

Considerato che il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità delle Forze armate;

Decreta:

Il Ministero della difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a richiamare in servizio, per l'anno 1989, centoventi ufficiali delle Forze armate, per le esigenze della Protezione civile come di seguito specificato:

ELENCO NOMINATIVO DEGLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE SI PROPONGONO PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO PER CONTO ED A CARICO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 1989.

ALTA DIRIGENZA

Collegamento dipartimento-regioni

1) Milano	A.M. gen. B.A. aus.	Belardi Gennaro	1- 1-1989 - 31-12-1989
2) Trieste	E.I. gen. B. aus.	De Bartolomeis Alessandro	1- 1-1989 - 31-12-1989
3) L'Aquila	E.I. gen. B. aus.	Marrocco Ermanno	1- 1-1989 - 31-12-1989
4) Napoli	M.M. C.A. (CM) aus.	Reale Mario	1- 1-1989 - 31-12-1989
5) Bari	M.M. gen. B.A. aus.	Licheri Sebastiano	1- 1-1989 - 31-12-1989
6) Potenza	E.I. gen. B. aus.	Puoti Ciro	1- 1-1989 - 31-12-1989
7) Palermo	E.I. gen. D. aus.	Sajeva Domenico	1- 1-1989 - 31-12-1989

Dipartimento

8)	E.I. gen. isp. aus.	Melorio Elvio	1- 1-1989 - 31-12-1989
9)	E.I. gen. D. aus.	Bori Giancarlo	1- 1-1989 - 31-12-1989
10)	E.I. gen. D. aus.	Innocenzi Ilio	1- 1-1989 - 31-12-1989

11)	E.I. gen. D. arq.	Martinelli Guido	1- 1-1989 - 27- 4-1989
	E.I. gen. C.A. aus.	Martinelli Guido	28- 4-1989 - 31-12-1989
12)	E.I. gen. D. aus.	Paternostro Agostino	1- 1-1989 - 31-12-1989
13)	E.I. gen. B. CC. aus.	Esposito Antonio	1- 1-1989 - 31-12-1989
14)	E.I. gen. B. aus.	Russomando Filippo	1- 1-1989 - 31-12-1989
15)	E.I. gen. B. aus.	Tilli Dino	1- 1-1989 - 31-12-1989
16)	E.I. col. au. arq.	Amato Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
17)	E.I. col. au. arq.	Benedetti Giulio	1- 1-1989 - 31-12-1989
18)	E.I. col. amm. aus.	Carobene Carmelo	1- 1-1989 - 31-12-1989
19)	E.I. col. au. arq.	Chiarenza Carlo	1- 1-1989 - 31-12-1989
20)	E.I. col. f. aus.	Di Modica Salvatore	1- 1-1989 - 31-12-1989
21)	E.I. col. tec. arq.	Fidanza Roberto	1- 1-1989 - 31-12-1989
22)	E.I. col. CC. aus.	Galasso Felice	1- 1-1989 - 31-12-1989
23)	E.I. col. g. (t) aus.	Greco Bruno	1- 1-1989 - 31-12-1989
24)	E.I. col. amm. aus.	Loporchio Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
25)	E.I. col. f. arq.	Noviello Michele	1- 1-1989 - 31-12-1989
26)	E.I. col. tec. arq.	Patanè Franco	1- 1-1989 - 31-12-1989
27)	E.I. col. c. aus.	Papa Aldo	1- 1-1989 - 31-12-1989
28)	E.I. col. amm. arq.	Perrotti Antonio	1- 1-1989 - 31-12-1989
29)	E.I. col. CC. aus.	Piscitello Luigi	1- 1-1989 - 31-12-1989
30)	E.I. col. f. aus.	Pisco Pio	D.I.S. - 31-12-1989
31)	E.I. col. amm. aus.	Pollastrone Luigi	1- 1-1989 - 2- 9-1989
32)	E.I. col. CC. aus.	Ricci Wladimiro	1- 1-1989 - 31-12-1989
33)	E.I. col. f. aus.	Suraci Pietro	1- 1-1989 - 31-12-1989
34)	E.I. col. f. aus.	Suriano Giacomo	1- 1-1989 - 31-12-1989
35)	E.I. col. a. aus.	Toniutti Egidio	D.I.S. - 31-12-1989
36)	E.I. magg. CC. aus.	Florio Primiano	1- 1-1989 - 31-12-1989
37)	M.M. C.A. aus.	Marini Ludovico	1- 1-1989 - 31-12-1989
38)	A.M. gen. D.A. aus.	Musci Riccardo	1- 1-1989 - 31-12-1989
39)	A.M. gen. D.A. aus.	Sarti Lamberto	D.I.S. - 31-12-1989
40)	A.M. col. arq.	Allegri Giovanni (*)	1- 1-1989 - 18- 7-1989
41)	A.M. col. aus.	Balbi Fortunato (*)	1- 1-1989 - 17- 2-1989
42)	A.M. col. arq.	Bronchini Silvano	1- 1-1989 - 31-12-1989
43)	A.M. col. arq.	Brunese Franco	1- 1-1989 - 31-12-1989
44)	A.M. col. aus.	Gallo Rocco	1- 1-1989 - 31-12-1989
45)	A.M. col. arq.	Gigli Luigi	1- 1-1989 - 31-12-1989
46)	A.M. col. aus.	Petaccia Franco	1- 1-1989 - 31-12-1989
47)	A.M. col. aus.	Rivola Giorgio (*)	D.I.S. - 31-12-1989
48)	A.M. ten. col. aus.	Caporuscio Giovanni (*)	19- 7-1989 - 31-12-1989
49)	G. di F. ten. col.	Curcio Raffaele	1- 1-1989 - 31-12-1989
50)	E.I. col. C. aus.	Manigrasso Domenico	1- 1-1989 - 31-12-1989
51)	E.I. gen. D. aus.	Franco Silvano	D.I.S. - 31-12-1989
52)	E.I. col. au. arq.	Araneo Antonio	1- 1-1989 - 31-12-1989
53)	M.M. C.A. aus.	Turbini Walter	1- 1-1989 - 31-12-1989
54) Alessandria	G. di f. col. aus.	Siri Dante	1- 1-1989 - 31-12-1989
55) Aosta	E.I. gen. D. aus.	Zaninoni Pietro	1- 1-1989 - 31-12-1989
56) Bari	E.I. col. au. aus.	Colapinto Michele	1- 1-1989 - 28-11-1989
57) Bari	E.I. col. au. arq.	Mastrolitti Antonio	1- 1-1989 - 29- 9-1989
58) Benevento	E.I. col. f. aus.	Robustella Michele	1- 1-1989 - 31-12-1989

(*) Il colonnello Rivola (47) e il ten. col. Caporuscio (48) subentreranno, nel corso del 1989, al col. Balbi (41) ed al col. Allegri (40), con la conseguenza che complessivamente gli ufficiali richiamati non supereranno le centoventi unità autorizzate.

59) Bergamo	E.I. col. a. arq.	Privitera Michelangelo	1- 1-1989 - 3- 8-1989
60) Bologna	A.M. col. arq.	Mazza Umberto	D.I.S. - 31-12-1989
61) Bologna	E.I. col. amm. aus.	Scatolini Verando	D.I.S. - 31-12-1989
62) Brindisi	E.I. col. a. aus.	Chiriatti Salvatore	D.I.S. - 31-12-1989
63) Cagliari	E.I. gen. B. aus.	Scafella Raimondo	1- 1-1989 - 31-12-1989
64) Cagliari	A.M. col. aus.	Vincentelli Pietro	D.I.S. - 31-12-1989
65) Campobasso	E.I. col. f. aus.	Roseti Claudio	D.I.S. - 31-12-1989
66) Catania	A.M. col. aus.	Irrera Domenico	1- 1-1989 - 31-12-1989
67) Catanzaro	E.I. col. f. aus.	Aversa Icilio	1- 1-1989 - 31-12-1989
68) Catanzaro	E.I. col. amm. aus.	Carullo Antonino	1- 1-1989 - 31-12-1989
69) Cremona	E.I. col. a. aus.	Cordone Egidio	1- 1-1989 - 31-12-1989
70) Enna	A.M. col. aus.	Furci Rocco	1- 1-1989 - 31-12-1989
71) Ferrara	E.I. col. a. aus.	Santo Nocito Nunzio	D.I.S. - 31-12-1989
72) Firenze	E.I. col. amm. arq.	Perillo Davide	1- 1-1989 - 31-12-1989
73) Firenze	E.I. col. au. arq.	Carnesecchi Aldo	1- 1-1989 - 31-12-1989
74) Foggia	A.M. col. arq.	Lo Sasso Antonio	1- 1-1989 - 31-12-1989
75) Frosinone	A.M. col. arq.	Massari Porfirio	D.I.S. - 31-12-1989
76) Genova	M.M. C.A. aus.	Corvetti Giulio	1- 1-1989 - 31-12-1989
77) Gorizia	E.I. col. f. aus.	Magnani Dino	1- 1-1989 - 31-12-1989
78) Imperia	E.I. col. au. aus.	Leanza Antonino	1- 1-1989 - 31-12-1989
79) L'Aquila	E.I. gen. D. aus.	Giornofelice Antonino Pio	31- 3-1989 - 31-12-1989
80) L'Aquila	A.M. col. aus.	Ciccarelli Quirino	1- 1-1989 - 31-12-1989
81) La Spezia	M.M. C.V. aus.	Boggio Giorgio	1- 1-1989 - 31-12-1989
82) Latina	M.M. C.V. aus.	Castrignanò Felice	1- 1-1989 - 31-12-1989
83) Livorno	E.I. col. tec. arq.	Mazzotta Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
84) Mantova	E.I. col. a. aus.	Coppari Aldo	1- 1-1989 - 31-12-1989
85) Massa Carrara	E.I. col. g. aus.	Saviano Giuseppe	D.I.S. - 31-12-1989
86) Matera	A.M. col. aus.	Antonaci Cosimo	1- 1-1989 - 31-12-1989
87) Messina	E.I. col. f. aus.	Arema Nicola	1- 1-1989 - 31-12-1989
88) Milano	E.I. col. c. aus.	Liguori Antonello	D.I.S. - 31-12-1989
89) Modena	E.I. col. a. aus.	Lo Bello Domenico	1- 1-1989 - 31-12-1989
90) Napoli	E.I. col. amm. arq.	Cervasio Enea	1- 1-1989 - 31-12-1989
91) Napoli	E.I. col. amm. arq.	Pagliara Antonio	1- 1-1989 - 6-10-1989
92) Novara	E.I. col. f. arq.	Sordello Ottavio	1- 1-1989 - 31-12-1989
93) Nuoro	E.I. col. a. aus.	Fiori Luigi	1- 1-1989 - 31-12-1989
94) Palermo	E.I. gen. D. aus.	Torti Gastone	1- 1-1989 - 31-12-1989
95) Palermo	G. di f. col. aus.	Ullo Francesco	1- 1-1989 - 31-12-1989
96) Parma	A.M. col. arq.	Baldi F. Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
97) Pavia	E.I. col. CC. aus.	Morreale Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
98) Perugia	E.I. col. a. aus.	Rossi Renzo	D.I.S. - 31-12-1989
99) Pordenone	G. di f. col. aus.	Guaranj Domenico	1- 1-1989 - 31-12-1989
100) Potenza	A.M. gen. D.A. aus.	Maresia Aurelio	D.I.S. - 31-12-1989
101) Roma	E.I. col. c. aus.	Iannelli Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
102) Rovigo	G. di f. ten. col. aus.	Atti Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
103) Salerno	M.M. C.V. (CP) aus.	Cantelmo Raffaele	1- 1-1989 - 31-12-1989
104) Sassari	E.I. col. amm. arq.	Salis Giuseppino	1- 1-1989 - 31-12-1989
105) Savona	A.M. col. arq.	Rosati Ennio	1- 1-1989 - 31-12-1989

106) Sondrio	E.I. col. f. aus.	De Vito Luigi	1- 1-1989 - 31-12-1989
107) Teramo	E.I. col. f. aus.	Maddalena Ciro	1- 1-1989 - 31-12-1989
108) Terni	E.I. col. au. aus.	Cecchi Ferdinando	D.I.S. - 31-12-1989
109) Torino	E.I. col. au. arq.	Metti Francesco	1- 1-1989 - 31-12-1989
110) Torino	E.I. col. au. arq.	Rastello Guido	1- 1-1989 - 31-12-1989
111) Trento	E.I. col. au. arq.	Agea Angelo	1- 1-1989 - 31-12-1989
112) Trento	M.M. C.A. aus.	Sferra Lorenzo	1- 1-1989 - 31-12-1989
113) Treviso	E.I. col. au. arq.	Brunetti Italo	1- 1-1989 - 31-12-1989
114) Trieste	E.I. col. f. aus.	Modugnò Raffaele	D.I.S. - 31-12-1989
115) Udine	G. di f. ten. col. aus.	Urli Plinio	1- 1-1989 - 31-12-1989
116) Venezia	E.I. col. au. arq.	Morello Giovanni	1- 1-1989 - 31-12-1989
117) Venezia	A.M. col. aus.	Pedica Marcello	D.I.S. - 31-12-1989
118) Vercelli	E.I. col. a. arq.	Montegnano Aldo	1- 1-1989 - 6- 4-1989
119) Verona	E.I. col. au. arq.	Russo Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
120) Viterbo	E.I. col. a. arq.	Capuani Sergio	1- 1-1989 - 31-12-1989

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 178

90A1187

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Veneto.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 556 del 30 dicembre 1988;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Veneto presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Veneto da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo piú ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Veneto di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1990
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 77

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE VENETO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Belluno:					
Belluno	Hotel Olivier Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Albergo Olivier S.n.c.	2.566	552	29,0
Falcade	Ampl. Albergo Belvedere Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Belvedere S.r.l.	2.383	513	26,9
Feltre	Hotel Residence Casagrande Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Nuova Finanziaria S.r.l.	2.651	571	30,0
Calalzo di Cad.	Ampl. Albergo Ferrovia	Mondin Gino - Albergo Ferrovia	1.750	376	19,8

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Padova:					
Abano Terme	Centro Congressi di Abano Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Cofiter S.p.a.	6.236	1.343	70,5
Treviso:					
Treviso	Ristr. Hotel Rist. Al Fogher	Al Fogher S.n.c.	1.650	355	18,7
Mogliano Veneto	Park Hotel Margarete	Cogemi S.r.l.	2.800	603	31,6
Venezia:					
Iesolo	Ristr. Ampl. Hotel delle Nazioni	HTL delle Nazioni S.r.l.	2.430	523	27,4
Venezia	Ristr. Alb. Rist. all'Angelo Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Alb. all'Angelo S.n.c.	2.249	484	25,4
S. Michele al T.	Tridente Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Bibione Mare S.p.a.	3.052	657	34,5
Lido di Iesolo	Hotel Europa rifac. e ampl. Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Immob. Ariete S.a.s.	2.414	520	27,3
Vicenza:					
Creazzo	Ampl. e risan. Nord Hotel Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Cazzola M.P. e Cazzola A.L.	2.199	474	24,9
Montecchio	Hotel dei Castelli Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Castelli S.r.l.	2.543	547	28,7
Verona:					
Garda	Sport Hotel Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	S. Caterina S.r.l.	4.044	870	45,7
Garda	Parco del Garda Ristrutt. Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Degli Albertini	3.402	732	38,5
Verona	Ampl. Grand Hotel Verona	Lazzeri Lina - Grand Hotel S.A.I.A.	2.029	437	22,9
Caldiero	Hotel Bareta	Nuovo Hotel Bareta - Costit. Consorzio	2.844	612	32,1
Verona	Hotel Giulietta e Romeo	Giulietta e Romeo S.a.s.	1.819	392	20,6
Verona	Ampl. Hotel Leopardi	HTL Leopardi S.p.a.	3.385	729	38,3
Negrar	Ampl. Hotel S. Vito	Fravit S.r.l.	3.251	700	36,7
Verona	Ampl. Hotel Galvani	Hotel Galvani S.r.l.	1.580	340	17,9
S. Pietro Inc.	Hotel Resid Quar	Beccari Cesarina	2.147	462	24,2
		Totali...	59.424	12.792	671,6

90A1216

DECRETO 15 gennaio 1990.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnològiche per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 556 del 30 dicembre 1988;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Emilia-Romagna presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Emilia-Romagna da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Emilia-Romagna di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1990

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1990
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 88

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
—	—	—	—	—	—
Bologna:					
Bologna	Novantotel Informatica Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Novantotel	1.547	449	23,6
Bologna	Parco Attrezz. Campeggi Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Cooper. Costr. a r.l.	4.000	1.162	61,0
Castel S. Pietro	Hotel Castello Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Bedonia S.r.l.	1.800	523	27,5
Granarolo	Compl. Albergh. Santapaola Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Biemme Turismo S.r.l.	3.000	871	45,8
Dozza Imolese	Rest. Monte del Re Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Monte del Re Resid.	5.000	1.452	76,2
Porretta Terme	Albergo Salus 2° Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Terme Porretta S.p.a.	4.000	1.162	61,0
Ferrara:					
Ferrara	Immob. Leonardo SAS Res. Ristr. Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Immob. Leonardo S.a.s.	2.000	581	30,5
Forlì:					
Riccione	Ristr. Amm. ex Colonia Dalmine Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	F.I.R. S.r.l.	5.100	1.481	77,8
Cesenatico-Riccione	Catena Alb. Franchising Giov. Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Amaducci e altri	3.850	1.118	58,7
Rimini	Hotel Continental Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Continental S.r.l.	2.000	581	30,5
Rimini	Centro Congressi Grand Hotel Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Gestione S.r.l.	3.000	871	45,8
Rimini	Riammod. Grand HTL di Rimini Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Rimini 82	2.500	726	38,1
Parma:					
Parma	Park Hotel Toscanini Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Buia Nereo	2.000	581	30,5
Salsomaggiore Terme	Grande Alb. Centrale Bagni Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Union Emme S.r.l.	2.000	581	30,5
Ravenna:					
Cervia	Ristr. Ampl. Hotel delle Palme Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Turismare	2.000	581	30,5
		Totali . . .	43.797	12.720	668,0

90A1217

DECRETO 15 gennaio 1990.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 556 del 30 dicembre 1988;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Sardegna presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Sardegna da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Sardegna di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1990

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1990
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 93

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE SARDEGNA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Sassari:					
Sassari	Res. Apparthotel	In.Tur.S. S.r.l.	15.981	4.475	234,9
Arzachena	Vill. Camping Golfo Arzachena	Soledor S.n.c.	4.514	1.264	66,4
Cagliari:					
Cagliari	Ostello	Comune di Cagliari	8.869	2.483	130,4
Cagliari	Cesar's Hotel	Quadrifoglio Due S.r.l.	8.925	2.499	131,2
				901	
Pula	Alberghi is Morus	Rete Gamma S.p.a.	6.800	1.901	1000
Quartu S. Elena	Hotel Califfo in Quartu	Quattro Mura S.r.l.	3.063	858	45,0
Quartu S. Elena	Albergo Setar	S.E.T.A.R. S.p.a.	7.735	2.166	113,7
Villasimius	Hotel Capoboi Ammod.	Suizo Sarda S.p.a.	3.170	888	46,6
Villasimius	Residence Aloha	I.R.I. S.r.l.	2.566	718	37,7
Quartucciu	Hotel Le Quattro Stagioni Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Ortu Donato	1.000	280	14,7
Nuoro:					
Tortolì	Hotel Victoria ristr. e ampl.	Hotel Victoria S.n.c.	1.956	548	28,8
Oliena	Ristr. Hotel su Gologone	Su Gologone S.r.l.	2.400	672	35,3
Oristano:					
Tramatza	Area serv. «Rio De Santu Pedru»	S.E.S. Str. Orist.	2.500	700	36,7
		Totali...	69.479	19.455	1.021,4

90A1218

DECRETO 15 gennaio 1990.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 novembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 556 del 30 dicembre 1988;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Lombardia presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Lombardia da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali intervenuti;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando una uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Lombardia, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1990

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1990
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 85

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE LOMBARDIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Milano:					
Milano	Albergo 4 Stelle Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Restinvest S.r.l.	11.000	3.311	173,8
Milano	Ampliam. Hotel Accademia	Imm. Accursio S.p.a.	2.451	738	38,7
Brescia:					
Desenzano del Garda	Albergo Desenzano	Segibel S.n.c.	2.160	650	34,1
Desenzano	Hotel Residence Oliveto ristr.	HTL Res. Oliveto S.n.c.	5.006	1.507	79,1

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Como:					
Esino Lario	Prog. svil. valdesino M/L 92	Funivie Grigne sciovie	13.376	4.026	211,4
Lombardia:					
Lombardia	Inforturism prog. tur. lomb.	Lombar. Inform. Bull.	13.233	3.983	209,1
Sondrio:					
Valdidentro..........	Ristr. ampl. alb. Bagni N. Bormio	Bagni di Bormio S.r.l.	15.000	4.515	237,0
		Totali . . .	62.226	18.730	983,2

90A1219

DECRETO 13 marzo 1990.

Modalità e termini di presentazione dei progetti per la predisposizione di un programma per la ricostituzione dell'immagine dell'Adriatico di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1990 con cui è stato costituito il comitato per la promozione turistica dell'Adriatico;

Ritenuto che il comitato deve formulare il «programma» valutando i progetti presentati da regioni, enti pubblici, organizzazioni di categoria ed altri operatori economici interessati;

Ritenuto che, pertanto, occorre disciplinare le modalità ed i termini di presentazione dei progetti stessi, tenuto conto dell'urgenza di provvedere prima dell'apertura della stagione turistica estiva del 1990;

Visto il verbale della seduta del comitato in data 8 marzo 1990;

Decreta:

1. Il termine per la presentazione dei progetti per la predisposizione del programma di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è fissato al 5 aprile 1990.

2. Le regioni, gli enti pubblici, le organizzazioni di categoria e gli altri operatori economici interessati alla presentazione dei progetti dovranno far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine sopra indicato, il progetto compilato secondo le modalità che seguono.

3. Il progetto dovrà indicare in maniera dettagliata:

a) il tipo e la natura dell'intervento proposto e, in particolare, se l'intervento concerne il potenziamento dell'immagine turistica delle regioni interessate o l'informazione sulla balneabilità delle acque;

b) l'ampiezza dell'intervento, e, in particolare, se trattasi di progetto esteso a tutte e sei le regioni o limitato ad una sola di esse;

c) gli effetti e i risultati diretti e indiretti dell'intervento;

d) i destinatari, individuati sia per aree geografiche che per categorie di utenti;

e) la durata dell'intervento, con particolare riguardo ad una eventuale proiezione e protrazione del medesimo negli anni successivi;

f) un dettagliato preventivo dei costi dell'intervento con l'indicazione disaggregata della varie voci di spesa;

g) le modalità di esecuzione del progetto.

5. I progetti potranno essere presentati anche congiuntamente dai soggetti interessati.

6. Gli operatori economici privati dovranno in ogni caso comprovare, con adeguata certificazione, di essere operanti nel settore turistico e/o pubblicitario da almeno tre anni. La certificazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7. Nel caso in cui il soggetto privato presentatore del progetto sia una società, o un consorzio o un raggruppamento temporaneo di imprese, la certificazione di cui al punto precedente può essere riferita ad uno dei soci o dei partecipanti al consorzio o al raggruppamento, ovvero ad uno dei dirigenti.

8. Il progetto dovrà essere presentato, in busta chiusa e sigillata, a mano o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, indirizzata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Div. VIII - Roma - Via della Ferratella in Laterano n. 51. Sarà comunque ritenuta valida anche la presentazione dei progetti presso le singole regioni che, previa apposizione del protocollo comprovante la data di ricevimento entro il termine prefissato, provvederanno poi a trasmetterli al Ministero.

9. I progetti che eventualmente fossero stati già presentati in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto dovranno essere riproposti con le modalità di cui al decreto medesimo.

Roma, addì 13 marzo 1990

Il Ministro: TOGNOLI

90A1259

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 aprile 1989.

Modificazioni agli allegati tecnici alla legge 25 novembre 1976, n. 195, e al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sulla disciplina dell'attività sementiera.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987. n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 1, della sopra richiamata legge n. 183/87, che stabilisce che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Vista la direttiva n. 86/320/CEE che modifica la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Vista la direttiva n. 87/120/CEE che modifica talune direttive del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione;

Vista la direttiva n. 88/95/CEE che modifica l'allegato I della direttiva n. 66/400/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 25 novembre 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che recano modificazioni ed integrazioni alle suddette leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 14 dicembre 1987, n. 600;

Considerato che occorre provvedere, sulla base dell'art. 20, comma 1, della sopracitata legge n. 183/87, a dare attuazione alle direttive n. 86/320/CEE, n. 87/120/CEE, n. 88/95/CEE emanate dalla Comunità economica, a mezzo di decreto ministeriale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli allegati I e II della legge n. 1096/71 e III della legge n. 195/76, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dagli I-III del presente decreto.

Art. 2.

Gli allegati 2, 3, 6 e 7 del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche ed integrazioni, sono modificati secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV al presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1989

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO I

SEMENTI DI GENERI E SPECIE DI CEREALI, DI FORAGGERE E DI PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA CHE NON POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE SE NON CORRISPONDONO ALLE CATEGORIE "DI BASE (ELITE)" o "CERTIFICATA" E COME TALI UFFICIALMENTE CONTROLLATE E CERTIFICATE.

1) CEREALI

Avena sativa L.	Avena
Hordeum vulgare L.	Orzo
Oryza sativa L.	Riso
Phalaris cannariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Sorghum bicolor (L.) Moench	Sorgo
Sorghum sudanense (Piper) Stapf	Erba sudanese
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol	Frumento tenero
Triticum durum Desf.	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Zea mays L. (partim)	Granoturco escluso il granoturco da scoppio (pop-corn) e il mais zuccherino
Sorghum bicolor (L) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.	Ibridi risultanti dall'incrocio di sorgo ed erba sudanese

Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.

2) FORAGGERE

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.	Navone
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.	Cavolo da foraggio
Dactylis glomerata L.	Erba mazzolina (Dattile)
Festuca arundinacea Schreber	Festuca arundinacea
Festuca pratensis Hudson	Festuca dei prati
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Lolium multiflorum Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico)
Lolium perenne L.	Loglio perenne o loietto inglese
Lolium x boucheanum Kunth	Loglio ibrido
Phleum pratense L.	Fleolo (coda di topo)
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago x varia T. Martyn	Medica varia, medica variegata
Pisum sativum (partim)	Pisello da foraggio
Poa pratensis L.	Fienarola dei prati
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.	Rafano oleifero
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense
Agrostis canina L.	Agrostide canina (a partire dal 1° luglio 1989)
Agrostis gigantea Roth	Agrostide gigantea o bianca (a partire dal 1° luglio 1989)
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera (a partire dal 1° luglio 1989)
Agrostis capillaris L.	Agrostide tenue (a partire dal 1° luglio 1989)

segue Allegato I

Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe (a partire dal 1° luglio 1989)
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl	Avena altissima (a partire dal 1° luglio 1989)
Festuca ovina L.	Festuca ovina L. (a partire dal 1° luglio 1991)
Phleum bertolonii DC	Fleolo bulboso (a partire dal 1° luglio 1989)
Poa nemoralis L.	Poa dei boschi (a partire dal 1° luglio 1989)
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi (a partire dal 1° luglio 1989)
Poa trivialis L.	Poa comune (a partire dal 1° luglio 1989)
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Avena bionda (a partire dal 1° luglio 1989)
Lotus corniculatus L.	Ginestrino (a partire dal 1° luglio 1989)
Lupinus albus L.	Lupino azzurro (a partire dal 1° luglio 1989)
Lupinus angustifolium L.	Lupino bianco (a partire dal 1° luglio 1989)
Lupinus luteus L.	Lupino giallo (a partire dal 1° luglio 1989)
Medicago lupulina L.	Lupolina (a partire dal 1° luglio 1989)
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido (a partire dal 1° luglio 1989)
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato (a partire dal 1° luglio 1991)
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano (a partire dal 1° luglio 1991)
Vicia faba L. (partim)	Favino, favetta
Vicia sativa L.	Veccia comune (a partire dal 1° luglio 1991)
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata o di Narbonne (a partire dal 1° luglio 1991)

3) OLEAGINOSE E DA FIBRA

Brassica juncea (L.) Czernj et Cosson	Senape bruna (a partire dal 1° luglio 1989)
Brassica napus L. (partim)	Colza
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs	Ravizzone
Cannabis sativa L.	Canapa
Carthamus tinctorius L.	Cartamo
Carum carvi L.	Cumino (Anice dei Vosgi)
Glicine max (L.) Merr.	Soia
Gossipium spp.	Cotone
Helianthus annuus L.	Girasole
Linum usitatissimum L. (partim)	Lino oleaginoso
Papaver somniferum L.	Papavero
Sinapis alba L.	Senape bianca (a partire dal 1° luglio 1991)

ALLEGATO II

SEMENTI DI GENERI E SPECIE DI PIANTE FORAGGERE E DI PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA CHE POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE ANCHE SE CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA "COMMERCIALE" E COME TALI UFFICIALMENTE CONTROLLATE E CERTIFICATE.

1) FORAGGERE

a) *Graminacee*

Agrostis canina L.	Agrostide canina (fino al 30 giugno 1989)
Agrostis gigantea Roth	Agrostide gigantea o bianca (fino al 30 giugno 1989)
Agrostis stolonifera L.	Agrostis stolonifera (fino al 30 giugno 1989)
Agrostis capillaris L.	Agrostide tenue (fino al 30 giugno 1989)
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe (fino al 30 giugno 1989)
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl	Avena altissima (fino al 30 giugno 1989)
Cynodon dactylon (L.) Pers	Erba capriola
Festuca ovina L.	Festuca ovina (fino al 30 giugno 1989)
Phalaris aquatica L.	Erba di Harding, Phalaris
Phleum bertolonii DC	Fleolo bulboso (fino al 30 giugno 1989)
Poa annua L.	Poa annua (fino al 30 giugno 1989)
Poa nemoralis L.	Poa dei boschi (fino al 30 giugno 1989)
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi (fino al 30 giugno 1989)
Poa trivialis L.	Poa comune (fino al 30 giugno 1989)
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Avena bionda (fino al 30 giugno 1989)

b) *Leguminose*

Hedisarium coronarium L.	Sulla
Lotus corniculatus L.	Ginestrino (fino al 30 giugno 1989)
Lupinus albus L.	Lupino bianco (fino al 30 giugno 1989)
Lupinus angustifolium L.	Lupino azzurro (fino al 30 giugno 1989)
Lupinus luteus L.	Lupino giallo (fino al 30 giugno 1989)
Medicago lupolina L.	Lupolina (fino al 30 giugno 1989)
Onobrychis vicifolia Scop.	Lupinella
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido (fino al 30 giugno 1989)
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato (fino al 30 giugno 1991)
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano (fino al 30 giugno 1991)
Trigonella foenum graecum L.	Fieno greco
Vicia pannonica Crantz.	Veccia pannonica
Vicia sativa L.	Veccia comune (fino al 30 giugno 1991)
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata o di Narbonne (fino al 30 giugno 1991)

2) OLEAGINOSE E DA FIBRA

Arachis hipogaea L.	Arachide
Brassica juncea (L.) Czernj et Cosson	Senape bruna (fino al 30 giugno 1989)
Brassica nigra (L.) Koch	Senape nera
Sinapis alba L.	Senape bianca (fino al 30 giugno 1991)

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE ORTICOLE PER LE QUALI L'ISTITUZIONE DEI REGISTRI DI VARIETÀ È OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 20 APRILE 1976, N. 195

Allium cepa L.	Cipolla
Allium porrum L.	Porro
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfoglio
Apium graveolens L.	Sedano
Asparagus officinalis L.	Asparago
Beta vulgaris L. var. vulgaris	Bietola da coste
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.	Bietola da orto
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. sabellica L.	Cavolo laciniato
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. botrytis L.	Cavolfiore
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.	Cavolo broccolo
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.	Cavolo di Bruxelles
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.	Cavolo verza
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.	Cavolo cappuccino bianco
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.	Cavolo cappuccino rosso
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes	Cavolo rapa
Brassica rapa L. var. rapa	Rapa primaverile
	Rapa autunnale
Capsicum annuum L.	Peperone
Cichorium endivia L.	Indivia riccia e scarola
Cichorium intybus L. (partim)	Cicoria
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum ed Nakai	Anguria, cocomero
Cucumis melo L.	Melone
Cucumis sativus L.	Cetriolo-cetriolino
Cucurbita maxima Duchesne	Zucca (a partire dal 1° luglio 1987)
Cucurbita pepo L.	Zucchino
Cynara cardunculus L.	Cardo (a partire dal 1° luglio 1987)
Daucus carota L.	Carota
Foeniculum vulgare Miller	Finocchio
Lactuca sativa L.	Lattuga
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Pomodoro
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill	Prezzemolo
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo
Pisum sativum L. (partim)	Pisello (ad eccezione del pisello da foraggio)
Raphanus sativus L.	Ravanello
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera
Solanum melongena L.	Melanzana
Spinacia oleracea L.	Spinacio
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Valerianella
Vicia faba L. (partim)	Fava da orto

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE MODIFICHE AGLI ALLEGATI 2, 3, 6 E 7 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 OTTOBRE 1973, N. 1065.

Allegato 2 - "Peso dei lotti e dei campioni"

A) Cereali
Nella colonna n. 2 - "Peso massimo di un lotto" - i valori 20 sono sostituiti da 25.

B) Foraggere
Nella colonna n. 1 - "Specie" - i termini "Agrostis tenuis", "Lolium x hybridum" e "Raphanus sativus ssp. oleifera" sono sostituiti rispettivamente da "Agrostis capillaris", "Lolium x boucheanum" e "Raphanus sativus var. oleiformis".

E) Piante oleaginose e da fibra
Nella colonna n. 1 - "Specie" - sono soppressi per "Brassica napus spp. oleifera" i termini "spp. oleifera".

Dopo il punto F) è inserito il punto F) bis:
"Per le specie riportate in A), B), C), E) ed F) il peso di un lotto non può eccedere per più del 5% il peso massimo prescritto".

Allegato 3 - "Elenco delle specie"

I - Colture erbacee da pieno campo

I nomi botanici della seguente colonna sinistra sono sostituiti dai corrispondenti nomi botanici della colonna destra:

Zea Mays L.(esclusi Zea Mays L. convar. microsperma (Koern) e Zea Mays L. convar. saccarata (Koern)	Zea mays L. (partim)
Agrostis tenuis Sibth.	Agrostis capillaris L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl
Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea Schreber
Festuca pratensis Huds.	Festuca pratensis Hudson
Lolium x hybridum Hausskn.	Lolium x boucheanum Kunth
Trisetum flavescens (L.) Beauv.	Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Medicago x varia Martyn	Medicago x varia T. Martyn
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm.	Brassicca napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)	Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.
Raohanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.	Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

segue ALLEGATO IV

Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern.	Brassica juncea (L.) Czernj et Cosson
Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.	Brassica napus L. (partim)
Brassica nigra (L.) W. Koch	Brassica nigra (L.) Koch
Brassica rapa L. (partim)	Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

II - Colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore

I nomi botanici della seguente colonna sinistra sono sostituiti dai corrispondenti nomi botanici della colonna destra:

Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich	Beta vulgaris L. var. vulgaris
Beta vulgaris L. var. esculenta L.	Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Brassica oleracea L. var. acephala DC subvar. laciniata L.	Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. sabellica L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis	Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck	Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC.	Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.
Brassica oleracea L. var. bullata DC. et var. subauda L.	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.
Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC.	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.
Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell.	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.
Brassica oleracea L. var. gongylodes L.	Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes
Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell.	Brassica rapa L. var. rapa.
Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch.	Cichorium intybus L. (partim)
Foeniculum vulgare P. Mill.	Foeniculum vulgare Miller
Lycopersicon bycopersicum (L.) Karst. ex Farwell	Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill	Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill

Allegato 6 - "Condizioni cui debbono soddisfare le sementi"

I - Colture erbacee da pieno campo

A) Barbabietole

Al numero 2, lettera B - Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione - sono aggiunti i seguenti punti:

"d) per le sementi della categoria "sementi di base", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0. Per le sementi della categoria "sementi certificate", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati ufficialmente da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate;"

segue ALLEGATO IV

"e) nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania a seguito di specifiche procedure comunitarie non possono essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5."

C) Foraggere

Nella colonna n. 1 - "Specie" - delle Tavole A delle parti I. Sementi certificate e II. Sementi di base, i termini "Agrostis tenuis", "Lolium x hybridum" e "Raphanus sativus ssp. oleifera" sono sostituiti rispettivamente da "Agrostis capillaris", "Lolium x boucheanum" e "Raphanus sativus var. oleiformis".

Nella parte I. Sementi certificate, punto 2 B - Norme o altre condizioni applicabili allorchè ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A del presente allegato, il testo della lettera (p) viene sostituito come segue:
"la percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diverse dal lupino amaro non deve superare il 2,5%."

Nella parte III. Sementi commerciali, il testo della lettera c) del punto 6) è soppresso.

D) Oleaginose e da fibra

Nella parte I. Sementi di base e certificate, punto 1, prima colonna della tabella, sono soppressi i termini "ssp. oleifera".

Nella parte I. Sementi di base e certificate, punto 3 A, prima colonna della tabella, sono soppressi i termini "ssp. oleifera".

II. Colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore
A) Ortive

Nella parte I. Sementi di base, certificate e standard, punto 2, prima colonna della tabella, i termini "var. botrytis" sono sostituiti dai termini "(cavolfiore)" e i termini "(altre specie)" sono sostituiti dai termini "(altre sottospecie)".

Allegato 7 - "Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

A) Cereali

Nel punto 3 A bis - Sorghum spp., alla lettera b) dopo le parole "sementi certificate" sono inserite le parole "di varietà ibride".

Nel punto 3 A bis - Sorghum spp., è aggiunto il paragrafo seguente:

segue ALLEGATO IV

"c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

— 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base,

— 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate ».

Nel punto 3, terzo comma, dopo i termini "In particolare le colture di" sono inseriti i termini "Oryza sativa".

Nel punto 3, terzo comma, è aggiunto il testo seguente:

"C. Oryza sativa:

il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:

— 0 per la produzione di sementi di base,

— 1 per 50 m^2 per la produzione di sementi certificate ».

C) Barbabietole

Prima del punto 1 è inserito il testo seguente:

« 01. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di Beta vulgaris della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente ».

Il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Le distanze minime da fonti vicine di polline sono le seguenti:

Coltura	Distanza minima
1. Per la produzione di sementi di base:	
— da qualsiasi fonte di polline del genus Beta	1 000 m
2. Per la produzione di sementi certificate	
a) di barbabietole da zucchero:	
— da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto	1 000 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	600 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	600 m
— da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	300 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	300 m
— tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità	300 m

segue ALLEGATO IV

b) di barbabietola da foraggio:	
— da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto	1 000 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	600 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide	600 m
— da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietole da foraggio diploide	300 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	300 m
— tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità	300 m

Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.

Per stabilire la ploidia dei due componenti 'portasemi" ed "emittente di polline" delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole compilato ai sensi della direttiva 70/457/CEE e successive modifiche, oppure al registro nazionale di varietà della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio di cui agli artt. 19 e 24 della legge n. 1096/71 e successive modifiche.

Qualora per una varietà manchi l'informazione, la ploidia è presunta ed in questo caso deve essere osservata una distanza minima di isolamento di 600 m."

E) Oleaginose e da fibra

Nel punto 2, prima colonna della tabella, sono soppressi i termini "spp. oleifera" e "oleifera".

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MANNINO

90A1193

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 febbraio 1990.

Individuazione dei consorzi e delle società consortili appartenenti al settore tessile-abbigliamento ai sensi dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, che disciplina gli interventi a sostegno dei consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese;

Visto l'art. 2 della legge n. 240/1981 il quale prevede che i consorzi e le società consortili considerati dalla legge non possono essere formati da meno di cinque imprese;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83, che disciplina gli interventi a sostegno dei consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane;

Visto l'art. 2 della legge n. 83/1989 suddetta che al primo comma prevede che i consorzi e le società consortili non possano essere costituiti da meno di otto imprese ma al terzo comma prevede che i consorzi e le società consortili possano essere costituite da non meno di cinque imprese, qualora operino in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

I consorzi e le società consortili appartenenti al settore tessile-abbigliamento, possono essere costituiti da un numero di aziende inferiore ad otto e non inferiore a cinque, qualora le aziende che li formano operino nei settori merceologici specializzati elencati qui di seguito:

1) velluto arredamento;
2) velluto abbigliamento;
3) filatura cotoniera;
4) tessuti tipo denim (blue jeans).

Roma, addì 23 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1220

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 marzo 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio nel comune di Cagnano Varano in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 1878/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 22 dicembre 1989 da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche che ha ravvisato la necessità di bonificare un tratto della strada consortile Cagnano Varano-S. Marco in Lamis con la sovrastante parete rocciosa a tutela della pubblica e privata incolumità;

Vista la nota n. 215 dell'11 gennaio 1989 del comune di Cagnano Varano con la quale si trasmette una relazione tecnica per il risanamento dei luoghi che sono stati oggetto del sopra citato sopralluogo, per un importo di lire 600.000.000;

Considerato che la suddetta opera è finalizzata a garantire l'incolumità pubblica e privata;

Considerata la limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, sia pure parzialmente, alla richiesta per consentire, comunque, un immediato intervento a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel comune di Cagnano Varano di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 400.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il comune di Cagnano Varano, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1236

ORDINANZA 9 marzo 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio nel comune di Pitigliano in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 1879/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 15 novembre 1989 da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche che ha accertato l'incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità dovuto alla caduta di massi in corrispondenza dei lati nord/est della Fortezza Orsini in Pitigliano;

Vista la nota n. 772 del 7 febbraio 1990 del comune di Pitigliano con la quale si trasmette una relazione tecnica per il risanamento dei luoghi che sono stati oggetto del sopra citato sopralluogo, per un importo di L. 900.000.000;

Considerato che la suddetta opera è finalizzata a garantire l'incolumità pubblica e privata;

Considerata la limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, sia pure parzialmente, alla richiesta per consentire comunque un immediato intervento teso all'eliminazione del pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità del comune di Pitigliano di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 800.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il comune di Pitigliano, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 4.

Il dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 9 marzo 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1237

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 18 marzo 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Nell'art. 902, contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali, la denominazione della scuola per tecnici audioprotesisti viene mutata in quella di scuola per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Gli articoli da 982 a 987 relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici audioprotesisti, che muta denominazione in scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica

Art. 982. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 983. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso.

Art. 984. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di audiologia.

Art. 985. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica*;
anatomia*;
fisiologia*;
fonetica e linguistica*.

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo;
tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
tecniche di esplorazione vestibolare;
fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;
nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio;
legislazione sanitaria ed etica della professione*.

3° Anno:

foniatria*;
neurologia*;
neuropsichiatria infantile*;
tecniche audiometriche speciali;
protesi acustica ed audiometria protesica;
tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico;
psicologia*.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono, di regola, mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 986. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti istituti/centri:

istituto di audiologia Università degli studi di Milano;

centro studi e ricerche in bioacustica - Università degli studi di Milano.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 987. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 25 luglio 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

90A1221

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 23 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la proposta di trasformazione della facoltà di chimica industriale in facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, avanzata dalle autorità accademiche di questa Università con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 25 gennaio 1988 e 2 febbraio 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che per l'Università di Venezia prevede la trasformazione della facoltà di chimica industriale in facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in chimica industriale, scienze ambientali e scienze dell'informazione;

Visto il primo comma dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo cui fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 26 e 28 settembre 1989, che confermano le precedenti richieste e approvano la trasformazione della facoltà di chimica industriale in facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché le conseguenti modifiche di statuto;

Vista la nota prot. n. 2571 del 28 ottobre 1989 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

1. La facoltà di chimica industriale dell'Università degli studi di Venezia è trasformata in facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i seguenti corsi di laurea:

chimica industriale;
scienze ambientali;
scienze dell'informazione.

2. I corsi di laurea in chimica industriale e in scienze ambientali, già attivati presso la facoltà di chimica industriale, passano alla nuova facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con l'attuale ordinamento degli studi.

3. Con successivo provvedimento verrà inserito nello statuto d'Ateneo l'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze dell'informazione.

Art. 2.

1. I posti di ruolo di professore di prima e di seconda fascia e di ricercatore in dotazione alla facoltà di chimica industriale entrano a far parte dell'organico della nuova facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali a far tempo dalla data del presente decreto.

2. Correlatamente, i professori di ruolo di prima e di seconda fascia e i ricercatori della facoltà di chimica industriale, unitamente al loro posto, devono intendersi assegnati alla nuova facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

3. Sono parimenti assegnati alla nuova facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali i professori incaricati nella facoltà di chimica industriale, con conservazione dell'insegnamento di cui sono titolari.

4. I professori in servizio presso la facoltà di chimica industriale ai quali è stato affidato un insegnamento ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, passano alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

5. I posti di ruolo del personale tecnico e amministrativo in dotazione alla facoltà di chimica industriale entrano a far parte dell'organico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali a decorrere dalla data del presente decreto. Contestualmente il personale tecnico e amministrativo in servizio presso la facoltà di chimica industriale passa alla nuova facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 3.

1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea della facoltà di chimica industriale passano al corrispondente corso di laurea della nuova facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella medesima posizione di carriera scolastica maturata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, addì 23 novembre 1989

Il rettore: CASTELLANI

90A1223

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica di statuto concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia approvata dal senato accademico nella seduta del 13 dicembre 1988;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del giorno 20 maggio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 51 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'area n. 12 (area della medicina clinica) l'insegnamento di «geriatria» del corso integrato di medicina interna, muta la denominazione in «gerontologia e geriatria» e nel corso integrato di «farmacologia speciale» dopo l'insegnamento di farmacologia II, viene inserito il nuovo insegnamento di «farmacologia clinica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, addì 21 dicembre 1989

Il rettore: VELLANI

90A1222

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 9 marzo 1990, n. 8.

Accordo CEE/USA 1° ottobre 1989-31 marzo 1992: esportazioni verso gli USA di taluni prodotti siderurgici.

Si comunica che con regolamenti CEE numeri 3725/89 e 3726/89, entrambi dell'11 dicembre 1989, sono state fissate le modalità di esportazione di taluni prodotti siderurgici comunitari verso gli USA, in applicazione dell'accordo di autolimitazione CEE/USA del 6 novembre 1989, valevole dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1992 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 368 del 18 dicembre 1989).

Le relative licenze di esportazione saranno rilasciate per il primo periodo di applicazione dell'accordo che va dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1990, entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre con validità di novanta giorni.

I prodotti soggetti al regime dell'autolimitazione sono compresi negli allegati 1 e 1-*bis* alla presente circolare.

I quantitativi di esportazione per l'Italia per il primo periodo dell'accordo, fissati in base ai consumi previsti negli USA, sono indicati nell'allegato 2. Detti quantitativi sono soggetti a modifica, di cui sarà data notizia.

Le categorie di appartenenza di ciascun prodotto siderurgico compreso nell'accordo sono indicate nella tabella di conversione di cui all'allegato 3.

Le imprese siderurgiche che intendono effettuare esportazioni verso gli USA dei prodotti di cui ai predetti allegati 1 e 1-*bis*, dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione V, relativa domanda redatta su carta bollata rispettando le indicazioni del fac-simile riportato nell'allegato 4. Detto fac-simile comprende anche le ipotesi di eventuali cessioni o richieste di proroga di autorizzazione.

Le imprese che non hanno mai esportato verso gli USA i prodotti sopra indicati dovranno comunicare con la prima istanza anche le eventuali previsioni delle esportazioni che potranno effettuare entro il 31 dicembre 1990.

La concessione di licenze in favore di queste ultime imprese sarà effettuata in funzione dell'utilizzo ottimale della quota nazionale compatibilmente con la esigenza di non danneggiare l'effettiva operatività delle imprese tradizionalmente esportatrici, alle quali sarà in ogni caso riservata — ove le richieste di licenze siano in esubero rispetto ai singoli massimali — una quota non inferiore al 90%.

Gli operatori che abbiano ottenuto una licenza di esportazione dovranno compilare un «certificato di esportazione» il cui formulario composto di più copie ed uguale al fac-simile di cui all'allegato 5, è a disposizione degli operatori presso la Divisione V della Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni di questo Ministero.

I due documenti — licenza di esportazione e certificato di esportazione — devono essere presentati all'ufficio doganale presso il quale si intendono espletare le formalità relative alla operazione di esportazione per gli adempimenti di competenza.

L'ufficio doganale da parte sua avrà cura di restituire all'esportatore l'originale della licenza, l'originale e due copie del certificato, tutti debitamente scaricati e muniti delle prescritte annotazioni e del timbro a calendario.

Gli esportatori, pertanto, sono tenuti a restituire senza indugio al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. V, due copie del certificato completato dalle Dogane.

Gli stessi sono tenuti altresì a restituire al Ministero del commercio con l'estero l'originale della licenza interamente o parzialmente utilizzata entro otto giorni dal completo utilizzo, ovvero successivi alla scadenza del periodo di validità.

Le ditte che nel periodo 1° ottobre 1989-31 dicembre 1990 risultino titolari di quote di prodotti siderurgici esportabili verso gli USA di cui all'accordo di autolimitazione CEE/USA, dovranno comunicare nei primi dieci giorni dei mesi di gennaio, marzo, giugno e settembre le previsioni di utilizzo della propria quota relativamente al trimestre successivo (gennaio per il primo trimestre solare; marzo per il secondo trimestre solare, ecc.).

Le suindicate ditte dovranno altresì fare pervenire entro il giorno 20 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre l'elenco delle licenze ottenute dal 19 dicembre 1989, data di applicazione del nuovo accordo con il relativo stato di utilizzo. Detto elenco dovrà comprendere anche i valori delle eventuali esportazioni effettuate nel periodo intermedio (1° ottobre-18 dicembre 1989).

Il rilascio di ulteriori licenze sarà subordinato alla restituzione al Ministero della precedente autorizzazione interamente utilizzata ovvero scaduta.

Per tutto quanto non previsto dalla presente circolare vale quanto disposto nei regolamenti comunitari sopra indicati, nonché nei regolamenti (CEE) del Consiglio e nelle decisioni (CECA) della Commissione, pubblicati nella citata «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 368/89.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO 1

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti

Categoria	Merci	HTS (*)	Nomenclatura combinata
1.	Blumi e billette	7207.11	7207 11
		7207.12.0010	7207 12 11 (41)
		7207.19 (40)	7207 12 19 (41)
		7207.20.0025	7207 12 90 (41)
		7207.20.0075 (40)	7207 19 (40)
		7207.20.0090 (40)	7207 20 11
			7207 20 15
		7218.90.0010	7207 20 17
		7218.90.0020	7207 20 19
		7218.90.0045 (40)	7207 20 31 (41)
		7218.90.0055 (40)	7207 20 33 (41)
		7218.90.0070 (40)	7207 20 39 (41)
		7218.90.0080 (40)	7207 20 51
			7207 20 55
		7224.90.0010	7207 20 57
		7224.90.0030 (40)	7207 20 59 (40)
		7224.90.0040	7207 20 71
		7224.90.0060 (40)	7207 20 79 (40)
		7224.90.0070 (40)	7207 20 90 (40)
			7218 90 11 (42)
			7218 90 13 (42)
			7218 90 15 (41) (42)
			7218 90 19 (41) (42)
			7218 90 30 (41) (42)
			7218 90 50 (42)
			7218 90 91 (40) (42)
			7218 90 99 (40) (42)
			7224 90 11 (41)
			7224 90 19 (41)
			7224 90 30
			7224 90 91 (40)
			7224 90 99 (40)
2.	Altri prodotti semi-lavorati (comprese la bramme)	7206.10	7206 10 00
		7207.12.0050	7207 12 11 (43)
		7207.20.0045	7207 12 19 (43)
			7207 12 90 (43)
		7218.10 (17)	7207 20 31 (43)
		7218.90.0035	7207 20 33 (43)
			7207 20 39 (43)
		7224.10 (17)	
		7224.90.0020	7218 10 00 (17)
		7224.90.0050	7218 90 15 (43)
			7218 90 19 (43)
			7218 90 30 (43)
			7224 10 00 (17)
			7224 90 11 (43)
			7224 90 19 (43)
3.	Lamiere	7208.31	7208 31 00
		7208.32	7208 32
		7208.33.50	7208 33 (44)
		7208.41	7208 41 00
		7208.42	7208 42
		7208.43	7208 43

(*) Harmonized Tariff Schedule of the United States.

Categoria	Merci	HTS	Nomenclatura combinata
3 *(segue)*	Lamiere	7210.90.10 (5) (6)	7210 90 31 (5)
		7211.11	7211 11 00
		7211.12	7211 12
		7211.21	7211 21 00
		7211.22 0045	7211 22 10 (45)
			7211 22 90 (45)
		7212.60 (6)	
			7212 60 (6)
		7225.30.30	
		7225.40.30	7225 30 00 (46) (47)
		7225.50.60	7225 40 10 (47)
			7225 40 30 (47)
		7226.91.50	7225 40 50 (47)
			7225 50 00 (46) (47)
			7226 91 00 (46) (47)
4.	Lamiere e nastri laminati a caldo	7208.11	7208 11 00
		7208.12	7208 12
		7208.13	7208 13
		7208.14	7208 14
		7208.21.50	7208 21 10 (44)
		7208.22.50	7207 21 90 (44)
		7208.23	7208 22 10 (44)
		7208.24	7208 22 91 (44)
		7208.34	7208 22 99 (44)
		7208.35	7208 23
		7208.44	7208 24
		7208.45	7208 34
		7208.90 (5) (6)	7208 35
			7208 44
		7211.19 (3)	7208 45
		7211.22.0090	7208 90 (5) (6)
		7211.29 (3)	
			7211 19 (3)
		7225.30.70 (3)	7211 22 (48)
		7225.40.70 (3)	7211 29 (3).
		7226.91.70 (3)	7225 30 00 (3) (47) (49)
		7226.91:80 (3)	7225 40 70 (3) (47)
			7225 40 90 (3) (47)
			7226 91 00 (3) (47) (49)
5.	Lamiere laminate a freddo	7208.21.10	7208 21 10 (50)
		7208.22.10	7208 21 90 (50)
		7208.33.10	7208 22 10 (50)
			7208 22 91 (50)
		7209.11	7208 22 99 (50)
		7209.12	7208 33 10 (50)
		7209.13	7208 33 91 (50)
		7209.14	7208 33 99 (50)
		7209.21	
		7209.22	7209 11 00
		7209.23	7209 12
		7209.24.50	7209 13
		7209.31	7209 14
		7209.32	7209 21 00
		7209.33	7209 22
		7209.34	7209 23
		7209.41	7209 24 10 (51)
		7209.42	7209 24 91 (51)
		7209.43	7209 31 00
		7209.44	7209 32
		7209.90 (5) (6)	7209 33
			7209 34
		7210.70.30 (5) (6)	7209 41 00
			7209 42
		7211.30.50	7209 43

Categoria	Merci	HTS		Nomenclatura combinata	
5. *(segue)*	Lamiere laminate a freddo	7211.41.70		7209 44	
		7211.49.50		7209 90	(5) (6)
		7225.50.80	(3)	7210 70 19	(5) (52)
		7225.90	(3) (5) (6)	7210 70 90	(5) (6) (52)
		7226.92.50	(3)	7211 30	(53)
				7211 41	(53)
				7211 49	(53)
				7225 50 00	(3) (47) (49) (54)
				7225 90	(3) (5) (6)
				7226 92	(3) (47) (53)
6.	Banda nera	7209.24.10		7209 24	(55)
7.	Nastri laminati a freddo	7211.30.10	(3) (16)	7211 30 31	(3) (16) (56)
		7211.30.30	(3) (16)	7211 30 39	(3) (16) (56)
		7211.41.10	(3) (16)	7211 30 50	(3) (16) (56)
		7211.41.30	(3) (16)	7211 30 90	(3) (16) (56)
		7211.41.50	(3) (16)	7211 41 91	(3) (16) (56)
		7211.49.10	(3) (16)	7211 41 95	(3) (16) (56)
		7211.49.30	(3) (16)	7211 41 99	(3) (16) (56)
		7211.90	(3) (6) (16)	7211 49 91	(3) (16) (56)
				7211 49 99	(3) (16) (56)
		7212.30.10	(6) (16)	7211 90	(3) (6) (16)
		7212.30.30	(6) (16)		
		7212.40.10	(6) (16)	7212 30 90	(3) (16) (56)
				7212 40 10	(3) (16) (56)
		7226.92.70	(3) (16)	7212 40 99	(3) (16) (56)
		7226.92.80	(3) (16)		
		7226.99	(3) (6) (16)	7226 92 90	(3) (16) (47) (56)
				7226 99	(3) (6) (16)
8.	Lamiere e nastri magnetici	7225.10	(5) (6)	7225 10	(5) (6)
		7226.10	(6)	7226 10	(6)
9.	Lamiere inossidabili	7219.11	(19) (20)	7219 11	(19) (20)
		7219.12	(19) (20)	7219 12	(19) (20)
		7219.21	(19) (20)	7219 21	(19) (20)
		7219.22	(19) (20)	7219 22	(19) (20)
		7219.31	(19) (20)	7219 31	(19) (20)
		7220.11	(19) (20)	7220 11 00	(19) (20)
10.	Lamiere e nastri inossidabili	7219.13	(19) (20) (21)	7219 13	(19) (20) (21)
		7219.14	(19) (20) (21)	7219 14	(19) (20) (21)
		7219.23	(19) (20) (21)	7219 23	(19) (20) (21)
		7219.24	(19) (20) (21)	7219 24	(19) (20) (21)
		7219.32	(19) (20) (21)	7219 32	(19) (20) (21)
		7219.33	(19) (20) (21)	7219 33	(19) (20) (21)
		7219.34	(19) (20) (21)	7219 34	(19) (20) (21)
		7219.35	(19) (20) (21)	7219 35	(19) (20) (21)
		7219.90	(5) (6) (19) (20) (21)	7219 90	(5) (6) (19) (20) (21)
		7220.12	(2) (19) (20) (22)		
		7220.20.10	(19) (20) (22)	7220 12 00	(2) (19) (20) (22)
		7220.20.60	(19) (20) (22)	7220 20	(2) (19) (20) (22)
		7220.20.70	(19) (20) (22)	7220 90	(2) (6) (19) (20) (22)
		7220.20.90	(19) (20) (22)		
		7220.90	(2) (6) (19) (20) (22)		
11.	Banda stagnata	7210.11	(5) (6)	7210 11	(5) (6)
		7210.12	(5) (6)	7210 12	(5) (6)
		7212.10	(6)	7212 10	(6)

Categoria	Merci	HTS	Nomenclatura combinata
12.	Tin-free steel	7210.50 (6)	7210 50 (6)
		7210.90.60 (6)	7210 90 35 (57)
			7210 90 39 (57)
			7210 90 90 (6) (57)
13.	Acciaio elettrozincato	7210.31 (5) (6)	7210 31 (5) (6)
		7210.39 (5) (6)	7210 39 (5) (6)
		7212.21 (6)	7212 21 (6)
		7212.29 (6)	7212 29 (6)
14.	Altri prodotti laminati piatti rivestiti	7210.20 (5) (6)	7210 20 (5) (6)
		7210.41 (5) (6)	7210 41 (5) (6)
		7210.49 (5) (6)	7210 49 (5) (6)
		7210.60 (6) (24)	7210 60 (6) (24)
		7210.70.60 (5) (6)	7210 70 (5) (6) (58)
		7210.90.90 (5) (6) (61)	7210 90 10 (5) (6) (61)
			7210 90 33 (5) (6)
		7212.30.50 (6)	7210 90 35 (5) (6) (59)
		7212.40.50 (6)	7210 90 39 (5) (6) (59)
		7212.50 (6) (61)	7210 90 90 (5) (6) (59)
			7212 30 (6) (53)
			7212 40 (6) (53)
			7212 50 10 (6) (61)
			7212 50 31 (6)
			7212 50 39 (6)
			7212 50 51 (6)
			7212 50 59 (6)
			7212 50 71 (6)
			7212 50 73 (6)
			7212 50 75 (6)
			7212 50 91 (6)
			7212 50 93 (6)
			7212 50 97 (6)
			7212 50 99 (6)
15.	Tondi per cemento armato	7214.20	7214 20 00
16.	Barre finite a caldo	7213.39.0060	7213 39 00 (60)
		7213.39.0090	7213 49 00 (60)
		7213.49.0060	7213 50 00 (60)
		7213.49.0090	
		7213.50.0060	7214 10 00
		7213.50.0080	7214 30 00
			7214 40
		7214.10	7214 50
		7214.30	7214 60 00
		7214.40	
		7214.50	7228 20 11
		7214.60	7228 20 19
			7228 20 30
		7228.20.10 (6)	7228 20 50
		7228.30.80	7228 20 90 (61)
		7228.40	7228 30 10 (47)
		7228.60.60 (6)	7228 30 90 (47)
			7228 40 00
			7228 60 10 (47)
			7228 60 90 (47) (61)
17.	Barre finite a freddo	7215.10	7215 10 00
		7215.20	7215 20 00
		7215.30	7215 30 00
		7215.40	7215 40 00
		7215.90 (6)	7215 90 (6)
		7228.20.50 (6)	7228 20 70
		7228.50.50	7228 20 90 (6) (62)
		7228.60.80 (6)	7228 50 00 (47)
		7228.80	7228 60 90 (6) (47) (62)
			7228 80

Categoria	Merci	HTS	Nomenclatura combinata
18.	Barre inossidabili	7218.90.0030 7218.90.0065 7218.90.0090 7221.00.0060 7221.00.0080 7222.10 7222.20 7222.30 (6)	7218 90 11 (63) 7218 90 13 (63) 7218 90 15 (41) (63) 7218 90 19 (41) (63) 7218 90 30 (41) (63) 7218 90 50 (63) 7218 90 91 (63) 7218 90 99 (63) 7221 00 10 (60) 7221 00 90 (60) 7222 10 7222 20 7222 30 (6)
19.	Vergella al carbonio	7213.10 7213.20 7213.31 7213.39.0030 7213.41 7213.49.0030 7213.50.0020 7213.50.0040	7213 10 00 7213 20 00 7213 31 00 7213 39 00 (64) 7213 41 00 7213 49 00 (64) 7213 50 00 (65)
20.	Vergella inossidabile	7221.00.0020 7221.00.0040	7221 00 10 (65) 7221 00 90 (65)
21.	Vergella legata	7227.20 7227.90.60	7227 20 00 7227 90 10 7227 90 90 (47)
22.	Profilati di altezza inferiore a 80 mm	7216.10 7216.21 7216.22	7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00
23.	Acciaio per costruzioni (profilati)	7216.31 7216.32 7216.33 7216.40 7216.50 7216.60 7222.40.30 7228.70.30	7216 31 00 7216 32 00 7216 33 00 7216 40 7216 50 7216 60 7222 40 11 7222 40 19 7222 40 30 7228 70 10 7228 70 31
24.	Palancole	7301.10	7301 10 00
25.	Profilati per costruzioni	7216.90 7222.40.60 7228.70.60 7301.20 7308.10 7308.20 7308.30 (15) 7308.40 7308.90.30 (12) 7308.90.60 (13) 7308.90.90 (9) (14)	7216 90 7222 40 91 7222 40 93 7222 40 99 7228 70 91 7228 70 99 7301 20 00 7308 10 00 7308 20 00 7308 30 00 (13) 7308 40 00 7308 90 (9) (14) (67)

Categoria	Merci	HTS	Nomenclatura combinata
26.	Filo inossidabile	7223.00.10	7223 00 10 (68)
		7223.00.50 (2) (6)	7223 00 90 (68)
27.	Trefoli	7312.10.10 (4)	7312 10 30 (4) (69) (71)
		7312.10.3015 (4)	7312 10 50 (4) (69) (70) (71)
		7312.10.3065 (4)	7312 10 71 (4) (69) (70)
		7312.10.3075 (4)	7312 10 75 (4) (69) (70)
		7312.10.3090 (4)	7312 10 79 (4) (69) (70)
28.	Funi, cavi	7312.10.60 (4)	7312 10 30 (4) (69) (72)
		7312.10.90 (4)	7312 10 50 (4) (69) (72) (73)
			7312 10 91 (4) (69)
			7312 10 95 (4) (69)
			7312 10 99 (4) (69) (73)
29.	Altri fili	7217.11	7217 11
		7217.12	7217 12
		7217.13	7217 13
		7217.19	7217 19
		7217.21	7217 21 00
		7217.22	7217 22 00
		7217.23	7217 23 00
		7217.29	7217 29 00
		7217.31 (3)	7217 31 00 (3)
		7217.32	7217 32 00
		7217.33	7217 33 00
		7217.39 (3)	7217 39 00 (3)
		7223.00.90	7223 00 10 (74)
			7223 00 90 (74)
		7229.20	
		7229.90	7229 20 00
			7229 90 00
30.	Derivati del filo	7313.00 (11)	7313 00 00 (11)
		7314.41 (8)	7314 41 (8)
		7314.42 (8)	7314 42 (8)
		7314.49 (8)	7314 49 00 (8)
		7317.00.55 (7)	7317 00 (7) (75)
		7317.00.6560 (7)	
		7317.00.75 (7)	
31.	Rotaie	7302.10 (10)	7302 10 (10)
32.	Elementi per la costruzione di strade ferrate	7302.20 (10)	7302 20 00 (10)
		7302.40 (10)	7302 40 10
		7302.90 (23)	7302 90 30 (23)
			7302 90 90 (23)
		8607.19.10	
		8607.19.20	8607 19 11
			8607 19 19
33.	Acciaio legato per utensili	7225.20 (5) (6)	7225 20 (5) (6)
		7225.30.10	7225 30 00 (76)
		7225.30.5060 (4)	7225 40 (77)
		7225.40.1090	7225 50 00 (77)
		7225.40.5060	
		7225.50.1060	7226 20 (6)
			7226 91 00 (77)
		7226.20 (6)	7226 92 (6)
		7226.91.1060	
		7226.91.3060	7227 10 00
		7226.92.1060	7227 90 90 (77)
		7226.92.3060	
			7228 10 (6)
		7227.10	7228 30 (77)
		7227.90.1060	7228 50 00 (77)
		7227.90.2060	7228 60 (6) (77)

Categoria	Merci	HTS	Nomenclatura combinata
33. *(segue)*	Acciaio legato per utensili	7228.10 (6) 7228.30.40 7228.30.60 7228.50.1020 7228.50.1040 7228.50.1060 7228.50.1080 7228.60.1060 (6) 7229.10	7229 10 00
34.	Altri acciai speciali	7225.30.5030 7225.40.1015 7225.40.5030 7225.50.1030 7225.50.70 7226.91.1030 7226.91.3030 7226.92.1030 7226.92.3030 7227.90.1030 7227.90.2030 7228.30.20 7228.50.1010 7228.50.1030 (6)	7225 30 00 (78) 7225 40 (79) 7225 50 00 (79) (80) 7226 91 00 (79) 7226 92 (79) 7227 90 90 (79) 7228 30 (79) 7228 50 00 (79) 7228 60 (6) (79)

ALLEGATO 1-*bis*

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti

Prodotto	HTS (*)	Nomenclatura combinata
— *Categoria 35:*		
Tubi diversi dagli OCTG	7304.10 (1)	7304 10 (1)
	7304.31 (1)	7304 31 (1)
	7304.39 (1)	7304 39 (1)
	7304.41 (1)	7304 41 (1)
	7304.49 (1)	7304 49 (1)
	7304.51 (1)	7304 51 (1)
	7304.59 (1)	7304 59 (1)
	7304.90 (1)	7304 90 (1)
	7305.11	7305 11 00
	7305.12	7305 12 00
	7305.19	7305 19 00
	7305.31.40 (1)	7205 31 00 (1) ([illegible])
	7305.31.60 (1)	7305 39 00 (1)
	7305.39 (1)	7305 90 00 (1)
	7305.90 (1)	
		7306 10
	7306.10	7206 30 (1) ([illegible])
	7306.30.10 (1)	7306 40 (1)
	7306.30.50 (1)	7306 50 (1) (2)
	7306.40. (1)	7306 60 (1)
	7306.50.10 (1)	7306 90 00 (1)
	7306.50.50 (1)	
	7306.60 (1)	8547 90 00 ([illegible])
	7306.90 (1)	
	8547.90.0020	
— *Categoria 36:*		
OCTG	7304.20	7304 20
	7305.20	7305 20
	7306.20	7306 20 00

(*) I codici delle sottovoci e delle rubriche sopraelencati sono soggetti a revisione qualora la Comunità europea o gli Stati Uniti d'America introducano modifiche alle rispettive nomenclature delle importazioni. Qualora tali modifiche venissero adottate, dovrà esserne data comunicazione preventiva all'altra parte. La HTS è la Harmonized Tariff Schedule of the United States.

(1) Esclusi i tubi per perforazione del tipo utilizzato nella perforazione del terreno e nell'industria mineraria.

(2) Esclusi i tubi conici e i tubi principalmente utilizzati come parti di articoli per illuminazione.

(3) Compresi i tubi per condotte.

ALLEGATO 2

ACCORDO CEE/USA - 1° OTTOBRE 1989 / 31 MARZO 1992

Periodo iniziale 1° ottobre 1989 / 31 dicembre 1990

Quote esportazioni calcolate sulla base del DRI di novembre 1989
(dati in tonnellate)

			TOTALE IN TONN.
CAT.	1 + 2	(ex cat. 34) Blumi e bilette	22.357=
CAT.	2	Altri prodotti semilavorati (comprese le bramme)	-----
CAT.	3	(ex cat. 3) Lamiere	35.603=
CAT.	4	(ex cat. 1) Lamiere e nastri laminati a caldo	113.996=
CAT.	5	(ex cat. 2) Lamiere laminate a freddo	79.305=
CAT.	7	(ex cat. 17) Nastri laminati a freddo	163=
CAT.	8	(ex cat. 15) Lamiere e nastri magnetici	12.916=
CAT.	9	(ex cat. 30) Lamiere inossidalili	69=
CAT.	10	(ex cat. 29) Lamiere e nastri inossidabili	4.097=
CAT.	13	(ex cat. 7) Acciaio elettrozincato	-----
CAT.	14	(ex cat. 7) Prodotti laminati piatti rivestiti	-----
CAT.	13 + 14	(ex cat. 7)	47.176=
CAT.	15	(ex cat. 20) Tondi per cemento armato	4=
CAT.	16	(ex cat. 6) Barre finite a caldo	6.340=
CAT.	17	(ex cat. 18) Barre finite a freddo	4.122=
CAT.	18	(ex cat. 31) Barre inossidabili	1.337=
CAT.	19	(ex cat. 5) Vergella al carbonio	31=
CAT.	20	(ex cat. 32) Vergella inossidabile	1.996=
CAT.	21	(ex cat. 11) Vergella legata	3.725=
CAT.	22	(ex cat. 19) Profilati di altezza inferiore a 80 mm	421=
CAT.	23	(ex cat. 4) Acciaio per costruzioni (profilati)	5.022=
CAT.	25	(ex cat. 28) Profilati per costruzione	8.379=
CAT.	26	(ex cat. 24) Filo inossidabile	2.249=
CAT.	27	(ex cat. 25) Trefoli	17.162=
CAT.	28	(ex cat. 26) Funi e cavi	1.098=
CAT.	29	(ex cat. 12) Altri fili	9.244=
CAT.	30	(ex cat. 13) Derivati del filo	351=
CAT.	32	(ex cat. 23) Elementi per la costruzione di strade ferrate	208=
CAT.	33	(ex cat. 33) Acciaio legato per utensili	1.456=
CAT.	34	(ex cat. 27) Altri acciai speciali	7.517=
CAT.	35	(ex cat. 21) Tubi diversi dagli O.C.T.G.	-----
CAT.	36	(ex cat. 22) Tubi O.C.T.G.	40.858=
CAT.	35 + 36	(ex cat. 21 + 22)	156.870=

ALLEGATO 3

TABELLA DI CORRELAZIONE
per l'identificazione delle categorie cui all'Accordo CEE/USA 1/10/89 - 31/3/1992.

NOMENCLATURA COMBINATA	CATEGORIE	NOTE
7206 10 00	2	
7207 11	1	
7207 12 11)	1	41
)	2	43
7207 12 19)	1	41
)	2	43
7207 12 90)	1	41
)	2	43
7207 19	1	40
7207 20 11	1	
7207 20 15	1	
7207 20 17	1	
7207 20 19	1	
7207 20 31)	1	41
)	2	43
7207 20 33)	1	41
)	2	43
7207 20 39)	1	41
)	2	43
7207 20 51	1	
7207 20 55	1	
7207 20 57	1	
7207 20 59	1	40
7207 20 71	1	
7207 20 79	1	40
7207 20 90	1	41
7208 11 00	4	
7208 12	4	
7208 13	4	
7208 14	4	
7208 21 10)	4	44
)	5	50
7208 21 90)	4	44
)	5	50
7208 22 10)	4	44
)	5	50
7208 22 91)	4	44
)	5	50
7208 22 99)	4	44
)	5	50
7208 23	4	
7208 24	4	
7208 31 00	3	
7208 32	3	
7208 33	3	44
7208 33 10	5	50
7208 33 91	5	50
7208 33 99	5	50
7208 34	4	
7208 35	4	
7208 41 00	3	
7208 42	3	
7208 43	3	
7208 44	4	
7208 45	4	
7208 90	4	5,6
7209 11 00	5	
7209 12	5	
7209 13	5	
7209 14	5	
7209 21 00	5	
7209 22	5	
7209 23	5	
7209 24	6	55
7209 24 10	5	51
7209 24 91	5	51
7209 31 00	5	
7209 32	5	
7209 33	5	
7209 34	5	
7209 41 00	5	
7209 42	5	
7209 43	5	
7209 44	5	
7209 90	5	5,6
7210 11	11	5,6
7210 12	11	5,6
7210 20	14	5,6
7210 31	12	5,6
7210 39	12	5,6
7210 41	14	5,6
7210 49	14	5,6
7210 50	12	6
7210 60	14	6,24
7210 70	14	5,6,58
7210 70 19	5	5,52
7210 70 90	5	5,6,52
7210 90 10	14	5,6,81
7210 90 31	3	5
7210 90 33	14	5,6
7210 90 35)	12	57
)	14	5,6,59
7210 90 39)	12	57
)	14	5,6,59
7210 90 90)	12	6,57
)	14	5,6,59
7211 11 00	3	
7211 12	3	
7211 19	4	3
7211 21 00	3	
7211 22	4	48
7211 22 10	3	45
7211 22 90	3	45
7211 29	4	3
7211 30	5	53
7211 30 31	7	3,16,56
7211 30 39	7	3,16,56
7211 30 50	7	3,16,56
7211 30 90	7	3,16,56
7211 41	5	53
7211 41 91	7	3,16,56
7211 41 95	7	3,16,56
7211 41 99	7	3,16,56
7211 49	5	53
7211 49 91	7	3,16,56
7211 49 99	7	3,16,56
7211 90	7	3,6,16
7212 10	11	6
7212 21	13	6
7212 29	13	6
7212 30	14	6,53
7212 30 90	7	6,16,56
7212 40	14	6,53
7212 40 10	7	6,16,56
7212 40 99	7	6,16,56
7212 50 10	14	6,81
7212 50 31	14	6
7212 50 39	14	6
7212 50 51	14	6
7212 50 59	14	6
7212 50 71	14	6
7212 50 73	14	6
7212 50 75	14	6
7212 50 91	14	6
7212 50 93	14	6

NOMENCLATURA COMBINATA	CATEGORIE	NOTE
7212 50 97	14	6
7212 50 99	14	6
7212 60	3	6
7213 10 00	19	
7213 20 00	19	
7213 31 00	19	
7213 39 00)	16	60
)	19	64
7213 41 00	19	
7213 49 00)	16	60
)	19	64
7213 50 00)	16	60
)	19	65
7214 10 00	16	
7214 20 00	15	
7214 30 00	16	
7214 40	16	
7214 50	16	
7214 60 00	16	
7215 10 00	17	
7215 20 00	17	
7215 30 00	17	
7215 40 00	17	
7215 90	17	
7216 10 00	22	
7216 21 00	22	
7216 22 00	22	
7216 31 00	23	
7216 32 00	23	
7216 33 00	23	
7216 40	23	
7216 50	23	
7216 60	23	
7216 90	25	
7217 11	29	
7217 12	29	
7217 13	29	
7217 19	29	
7217 21 00	29	
7217 22 00	29	
7217 23 00	29	
7217 29 00	29	
7217 31 00	29	3
7217 32 00	29	
7217 33 00	29	
7217 39 00	29	3
7218 10 00	2	17
7218 90 11)	1	42
)	18	63
7218 90 13)	1	42
)	18	63
7218 90 15)	1	41,42
)	2	43
)	18	41,63
7218 90 19)	1	41,42
)	2	43
)	18	41,63
7218 90 30)	1	41,42
)	2	43
)	18	41,63
7218 90 50)	1	42
)	18	63
7218 90 91)	1	40,42
)	18	63
7218 90 99)	1	40,42
)	18	63

NOMENCLATURA COMBINATA	CATEGORIE	NOTE
7219 11	9	19,20
7219 12	9	19,20
7219 13	10	19,20,21
7219 14	10	19,20,21
7219 21	9	19,20
7219 22	9	19,20
7219 23	10	19,20,21
7219 24	10	19,20,21
7219 31	9	19,20
7219 32	10	19,20,21
7219 33	10	19,20,21
7219 34	10	19,20,21
7219 35	10	19,20,21
7219 90	10	5,6,19,20,21
7220 11 00	9	19,20
7220 12 00	10	2,19,20,22
7220 20	10	2,19,20,22
7220 90	10	2,6,19,20,22
7221 00 10)	18	60
)	20	65
7221 00 90)	18	60
)	20	65
7222 10	18	
7222 20	18	
7222 30	18	6
7222 40 11	23	
7222 40 19	23	
7222 40 30	23	
7222 40 91	25	
7222 40 93	25	
7222 40 99	25	
7223 00 10)	26	68
)	29	74
7223 00 90)	26	68
)	29	74
7224 10 00	2	17
7224 90 11)	1	41
)	2	43
7224 90 19)	1	41
)	2	43
7224 90 30	1	
7224 90 91	1	40
7224 90 99	1	40
7225 10	8	5,6
7225 20	33	5,6
7225 30 00)	3	46,47
)	4	3,47,49
)	33	76
)	34	78
7225 40)	33	77
)	34	79
7225 40 10	3	47
7225 40 30	3	47
7225 40 50	3	47
7225 40 70	4	3,47
7225 40 90	4	3,47
7225 50 00)	3	46,47
)	5	3,47,49,54
)	33	77
)	34	79,80
7225 90	5	3,5,6
7226 10	8	6
7226 20	33	6
7226 91 00)	3	46,47
)	4	3,47,49
)	33	77
)	34	79

NOMENCLATURA COMBINATA	CATEGORIE	NOTE
7226 92)	5	3,47,53
)	33	77
)	34	79
7226 92 90	7	3,16,47,58
7226 99	7	3,6,16
7227 10 00	33	
7227 20 00	21	
7227 90 10	21	
7227 90 90)	21	47
)	33	77
)	34	79
7228 10	33	6
7228 20 11	16	
7228 20 10	16	
7228 20 30	16	
7228 20 50	16	
7228 20 70	17	
7228 20 90)	16	61
)	17	6,62
7228 30)	33	77
)	34	79
7228 30 10	16	47
7228 30 90	16	47
7228 40 00	16	
7228 50 00)	17	47
)	33	77
)	34	79
7228 60)	33	6,77
)	34	6,79
7228 60 10	16	47
7228 60 90)	16	47,61
)	17	6,47,62
7228 70 10	23	
7228 70 31	23	
7228 70 91	25	
7228 70 99	25	
7228 80	17	
7229 10 00	33	
7229 20 00	29	
7229 90 00	29	
7301 10 00	24	
7301 20 00	25	
7302 10	31	10
7302 20 00	32	18
7302 40 10	32	
7302 90 30	32	23
7302 90 90	32	23
7304 10	35	I
7304 20	36	
7304 31	35	I

NOMENCLATURA COMBINATA	CATEGORIE	NOTE
7304 39	35	I
7304 41	35	I
7304 49	35	I
7304 51	35	I
7304 59	35	I
7304 90	35	I
7305 11 00	35	
7305 12 00	35	
7305 19 00	35	
7305 20	36	
7305 31 00	35	I,I
7305 39 00	35	I
7305 90 00	35	I
7306 10	35	
7306 20 00	36	
7306 30	35	I,I
7306 40	35	I
7306 50	35	I,I
7306 60	35	I
7306 90 00	35	I
7308 10 00	25	
7308 20 00	25	
7308 30 00	25	15
7308 40 00	25	
7308 90	25	9,14,67
7312 10 30)	27	4,69,71
)	28	4,69,72
7312 10 50)	27	4,69,70,71
)	28	4,69,72,73
7312 10 71	27	4,69,70
7312 10 75	27	4,69,70
7312 10 79	27	4,69,70
7312 10 91	28	4,69
7312 10 95	28	4,69
7312 10 99	28	4,69,73
7313 00 00	30	11
7314 41	30	8
7314 42	30	8
7314 49 00	30	8
7317 00	30	7 7
8607 19 11	32	
8607 19 19	32	
8547 90 00	35	III

Note

(2) Escluso l'« acciaio per lamette », *vale a dire:* « prodotti piatti laminati di acciaio inossidabile, di spessore non superiore a 0,25 mm e di larghezza non superiore a 23 mm », contenente in peso al massimo il 14,7 % di cromo e corredato, al momento dell'entrata, di un certificato secondo il quale è destinato alla fabbricazione di lamette.

(3) Escluso l'« acciaio al carbonio/legato per sega a nastro » così definito:

a) « acciaio per sega a nastro per il taglio dei metalli », riferito ai prodotti piatti laminati di spessore compreso tra 0.61 mm e 0.91 mm e di larghezza compresa tra 6,30 mm e 50,80 mm, in coils, contenente:

— carbonio: tra l'1,18 e l'1,32 %
— cromo: tra lo 0,15 e lo 0,32 %
— manganese: tra lo 0.10 e lo 0,40 %,

per il quale l'importatore ufficiale o il destinatario finale hanno certificato che sarà utilizzato per fabbricare lame per seghe a nastro per il taglio dei metalli;

oppure

b) « acciaio per sega a nastro per il legno », riferito ai prodotti piatti laminati di acciaio legato (1) di spessore inferiore a 4,75 mm, che contiene in peso, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi, secondo i quantitativi indicati:

— carbonio: fra lo 0,70 e 10 0,81 %
— manganese: fra lo 0,30 e 10 0,55 %
— silicio: fra lo 0,20 e 10 0,35 %
— nichel: fra l'1,60 e il 2,70 %
— cromo: 0, oppure non oltre lo 0,50 %
— fosforo: 0, oppure non oltre lo 0,03 % e
— zolfo: 0, oppure non oltre lo 0,15 %;

oppure (2) ai prodotti piatti laminati a freddo di spessore inferiore a 4,75 mm e di larghezza inferiore a 300 mm, che contiene, in peso, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi secondo i quantitativi indicati:

— carbonio: fra lo 0,70 e lo 0,81 %
— manganese: fra lo 0,30 e lo 0,50 %
— silicio: fra lo 0,20 e lo 0,35 %
— cromo: 0, oppure non oltre lo 0,50 %
— fosforo: 0, oppure non oltre lo 0,03 %
— zolfo: 0, oppure non oltre lo 0,15 %,

per il quale l'importatore ufficiale o il destinatario finale hanno certificato che servirà alla fabbricazione di seghe a nastro per legno.

(4) Escluso quello rivestito di materiale tessile o di altro materiale non metallico.

(5) Escluse quelle tagliate o stampate in forma non rettangolare (compreso il taglio con sega a svolgere).

(6) Compresi se ondulati o trattati in superficie.

(7) Esclusi i dispositivi di fissaggio ondulati, le punte da vetrai e gli occhi e rampini di ferro fucinato.

(8) Esclusi quelli diversi dalle recinzioni di filo zincato fatte interamente di filo tondo di ferro o di acciaio, di diametro compreso tra 5,08 e 1,905 mm, ricoperto o meno di plastica.

(9) Escluse le recinzioni e i segnali stradali.

(10) Escluse le rotaie conduttrici di corrente.

(11) Esclusi i cordoncini (torsades) e il filo piatto semplice, anche spinati.

(12) Esclusi quelli di ghisa.

(13) Esclusi quelli fatti in parte di acciaio inossidabile.

(14) Esclusi i pannelli isolanti compositi con un'anima di schiuma plastica.

(15) Escluse le intelaiature di porte o finestre.

(16) Esclusi i fili di acciaio per imballaggio.

(17) Escluse le altre forme primarie quali: blocchi, masselli, barre e palancole puntellate.

(18) Escluso quello fucinato.

(19) Escluso se l'acciaio inossidabile per placcatura grado 434, per il quale l'importatore ufficiale certifichi che servirà alla fabbricazione di finiture per automobili in alluminio placcato con acciaio inossidabile.

(20) Escluso l'acciaio inossidabile grado 253MA e 254SMO.

(21) Esclusi i prodotti piatti laminati di acciaio inossidabile di spessore inferiore a 4,75 mm e di larghezza superiore a 1 803,4 mm.

(22) Esclusi i prodotti piatti laminati di acciaio inossidabile, di spessore inferiore a 4,75 mm e di larghezza inferiore a 300 mm, per i quali l'importatore ufficiale o il destinatario finale hanno certificato che serviranno a fabbricare valvole a cerniera di acciaio inossidabile per compressori.

(23) Compreso se:

a) laminato a caldo e destinato a collegare le estremità di rotaie adiacenti nel binario (*vale a dire:* « sbarre distanziatrici »); normalmente questo materiale è perforato o intagliato; oppure

b) laminato a caldo e destinato a sostenere le rotaie nel binario, a mantenere lo scartamento del binario e a proteggere le sbarre di scartamento (*vale a dire:* « piastre d'armamento »). Questi prodotti presentano buchi per i chiodi ed hanno uno o due risalti per la guida delle rotaie.

(39) Esclusi quelli tagliati o stampati in forma non rettangolare e non rivestiti elettroliticamente.
(40) Esclusi i pezzi grossolanamente sagomati mediante fucinatura.
(41) Compresi soltanto se di larghezza inferiore a quattro volte lo spessore.
(42) Compresi solo se di sezione trasversale pari o superiore a 19,4 cm².
(43) Compresi solo se di larghezza uguale almeno a quattro volte lo spessore.
(44) Esclusi quelli decapati.
(45) Escluse se in coils.
(46) Comprese solo se di spessore uguale o superiore a 4,75 mm.
(47) Esclusi quelli di acciaio per utensili come definito nella nota aggiuntiva 1, lettere e), f) e h) del capitolo 72 della HTS.
(48) Compresi se in coils.
(49) Compresi se di spessore inferiore a 4,75 mm.
(50) Comprese se decapate.
(51) Comprese se di spessore uguale o superiore a 0,361 mm.
(52) Escluse se rivestite di metallo o placcate.
(53) Comprese se di larghezza uguale o superiore a 300 mm.
(54) Escluse se di acciaio per alte temperature come definito nella nota aggiuntiva 1 g) del capitolo 72 della HTS.
(55) Compresa se di spessore inferiore a 0,361 mm.
(56) Compresi se di larghezza inferiore a 300 mm.
(57) Compreso se rivestito o trattato elettroliticamente con metallo base.
(58) Compresi se rivestiti o trattati con metallo o se placcati.
(59) Esclusi se rivestiti o trattati elettroliticamente con metallo base.
(60) Comprese se di sezione circolare con diametro uguale a 19 mm, o superiore a 19 mm se di sezione non circolare
(61) Escluse se formate a freddo.
(62) Comprese se formate a freddo.
(63) Comprese se di sezione trasversale inferiore a 19,4 cm².
(64) Compresa se di sezione circolare con un diametro minimo di 14 mm, ma inferiore a 19 mm.
(65) Compresa se di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm oppure uguale o superiore a 14 mm, ma inferiore a 19 mm.
(66) Compresi se laminati a caldo, non forati e non diversamente lavorati.
(67) Colonne, pilastri, pali, travi e parti di costruzioni analoghe, esclusi se in parte di acciaio inossidabile o di ghisa.
(68) Escluso il filo non tondo o piatto, nonché il filo piatto di acciaio per lamette (vedi nota 2) o il filo piatto ulteriormente lavorato dopo la laminazione (vedi nota 6).
(69) Esclusi quelli muniti di accessori o foggiati in articoli.
(70) Tortiglie per pneumatici. Esclusi, se ottonati, i prodotti diversi dalle tortiglie per pneumatici e dai trefoli per il cemento armato precompresso.
(71) Compresi i trefoli.
(72) Esclusi i trefoli.
(73) Escluso il filo ottonato.
(74) Escluso il filo tondo o piatto.
(75) Esclusi di chiodi a testa piatta, i perni di trasmissione, i bulloni e gli altri dispositivi di fissaggio utilizzati negli utensili-pistole ottonati manualmente o a motore; le graffette a forma di nastro o le guide di scorrimento per mobili, nonché i prodotti tagliati non di filo tondo e in un solo pezzo.
(76) Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm; coperto se acciaio per utensili, come definito nella nota aggiuntiva 1 e), f) e h) del capitolo 72 della HTS. Se di spessore inferiore a 4,75 mm, compreso se acciaio per utensili come definito nella nota aggiuntiva 1 e) e f) del capitolo 72 della HTS.
(77) Compreso se acciaio per utensili come definito nella nota aggiuntiva 1 e) e f) del capitolo 72 della HTS.
(78) Compreso solo, se di spessore inferiore a 4,75 mm, l'acciaio per cuscinetti a sfere come definito nella nota aggiuntiva 1 h) del capitolo 72 della HTS.
(79) Compreso solo l'acciaio per cuscinetti a sfere come definito nella nota aggiuntiva 1 h) del capitolo 72 della HTS.
(80) *Compresi se di spessore inferiore a 4,75 mm e di acciaio per alte temperature come definito nella nota aggiuntiva 1 g) del capitolo 72 della HTS.*
(81) Esclusi quelli placcati con argento, oro o platino.

(i) Esclusi i tubi per perforazione del tipo utilizzato nella perforazione del terreno e nell'industria mineraria
(ii) Esclusi i tubi conici e i tubi principalmente utilizzati come parti di articoli per illuminazione
(iii) Compresi i tubi per condotte.

Definizioni

Estratti dalle note aggiuntive al capitolo 72 dell'HTS:

1. Ai fini della nomenclatura doganale, i termini sottoindicati s'intendono così definiti:

e) Acciaio per utensili

Acciai per utensili contenenti le seguenti combinazioni di elementi, nelle quantità in peso, rispettivamente indicate:

i) più dell'1,2 % di carbonio e più del 10,5 % di cromo; o
ii) almeno lo 0,3 % di carbonio e almeno l'1,25 %, ma non più del 10,5 % di cromo; o
iii) almeno lo 0,85 % di carbonio e dall'1 % all'1,8 % (compreso) di manganese; o
iv) dallo 0,9 % all'1,2 % (compreso) di cormo e dallo 0,9 % all'1,4 % (compreso) di molibdeno; o
v) almeno lo 0,5 % di carbonio e almeno il 3,5 % di molibdeno; o
vi) almeno lo 0,5 % di carbonio e almeno il 5,5 % di tungsteno.

f) Acciaio per coltelli «Chipper»

Acciai legati per utensili contenenti, oltre a ferro, ciascuno dei seguenti elementi nelle quantità, in peso, specificate:

i) carbonio: dallo 0,48 % allo 0,55 %
ii) manganese: dallo 0,2 % allo 0,5 %;
iii) silicio: dallo 0,75 % allo 1,05 %;
iv) cromo: dal 7,25 % all'8,75 %:
v) molibdeno: dall'1,25 % all'1,75 %;
vi) tungsteno: assente o non più dell'1,75 %;
vii) vanadio: dallo 0,2 % allo 0,55 %.

g) Acciaio refrattario

Acciai legati contenenti in peso meno dello 0,3 % di carbonio ed il 4 % o più, ma meno del 10,5 % di cromo.

h) Acciaio per cuscinetti a sfera

Acciai legati per utensili contenenti, oltre a ferro, ciascuno dei seguenti elementi nelle quantità, in peso, sotto specificate:

i) carbonio: dallo 0,95 % all'1,13 %;
ii) manganese dallo 0,22 % allo 0,48 %;
iii) zolfo: assente o non più dello 0,03 %;
iv) fosforo: assente o non più dello 0,03 ;
v) silicio: dallo 0,18 % allo 0,37;
vi) cromo: dallo 1,25 % all'1,65 %;
vii) nichel: assente o non più dello 0,28 %;
viii) rame: assente o non più dello 0,38 %;
ix) molibdeno: assente o non più dello 0,09 %.

ALLEGATO 4

SU CARTA LEGALE

Al Ministero del Commercio
con l'Estero
Direzione Generale delle
Importazioni e delle Esportazioni
Div. V
Viale Boston
00124 R O M A

La ditta con sede in
(n. telex n. telefax n. telefonico
iscritta alla C.C.I.A.A. di con il numero
titolare della quota di esportazione per la categoria già
utilizzata per tonn. (1) (Es.: 120 T.300), nella persona del legale rappresentante Sig./Dott. (qualifica) , chiede
(2) l'autorizzazione a poter effettuare la seguente esportazione verso gli Stati Uniti d'America:

- descrizione del prodotto:

  natura del prodotto (es.: acciai inossidabili);
  forma (es.: vergella, barre, ecc.) e qualità (es.: UNI - AISI, ecc.)

- voce doganale N.C.: (di cui alla Tariffa dei Dazi Doganali TARIC)

- categoria: (di cui all'Accordo CEE/USA)

- quantità: Tonn. metriche (es.: 20 T 300)

- valore: (CIF, FOB, altro)

- data prevista per l'esportazione:

- se del caso, l' indicazione che i prodotti sono destinati alla importazione temporanea negli U.S.A. per essere riesportati tali e quali o senza aver subito trasformazioni sostanziali

- nome o ragione sociale ed indirizzo del destinatario

Si dichiara che: - i prodotti suindicati sono originari della Comunità Economica Europea e che i dati medesimi sono esatti.

SE OCCORRE:

Si fa presente che la licenza di cui alla presente operazione è ceduta alla (3) ditta (ragione sociale - indirizzo)
per il seguente quantitativo (categoria)

L'originale della licenza di esportazione di cui alla presente richiesta, sarà restituito a codesta Amministrazione senza indugio ad avvenuto utilizzo totale, ovvero alla scadenza del titolo.

ALLEGATI:

A) copia del contratto di fornitura o documentazione equipollente (4), autenticata o integrata da una dichiarazione di veridicità sottoscritta dalla medesima persona che ha firmato l'istanza di esportazione.
La documentazione sostituiva del contratto deve essere giustificata ed integrata dalla stessa dichiarazione di veridicità richiesta per la copia del contratto di fornitura;

B) richiesta di cessione della licenza di esportazione totale o parziale (se occorre);

C) copia della licenza di cui si chiede il rinnovo (se si tratta di richiesta di proroga);

D) altro.

Luogo e data FIRMA

NOTE:

(1) Totale delle licenze già ottenute dal 1.10.89 al 31.12.90;

(2) Il rinnovo della licenza n. I/ del per effettuare la seguente esportazione verso gli Stati Uniti d'America.

(3) alla per l'istanza presentata dal cedente
dalla per l'istanza presentata dal cessionario;

(4) copia fattura pro-forma; copia ordine via telex o telefax; lettera di intenti (con l'indicazione del motivo per il quale viene presentata la documentazione sostitutiva).

- Per il rinnovo della licenza allegare la copia del titolo scaduto con l'eventuale utilizzo parziale.

- In caso di cessione, la documentazione relativa al contratto deve essere fornita dal cessionario.

- La ditta titolare di una licenza smarrita può ottenere un duplicato previa istanza corredata da una denuncia di smarrimento vistata dalle competenti autorità di polizia.

ALLEGATO 5

COMUNITÀ EUROPEA

ALLEGATO II

1 Esportatore (nome ed indirizzo completo)

LICENZA DI ESPORTAZIONE

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI
VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA

N.

ORIGINALE

2 ESTRATTO
della licenza di esportazione n..

3 Periodo di validità
a decorrere dal

fino al incluso

4 Anno contingentale

5 Licenza trasferita a (nome ed indirizzo completo)

con effetto dal

Firma

Timbro dell'autorità competente.

6 AUTORITÀ DI RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'ESTRATTO

NOTA

La presente licenza ed un certificato per l'esportazione dei prodotti siderurgici devono essere presentati all'ufficio doganale presso cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione verso gli Stati Uniti d'America.

7 Categoria e designazione particolareggiata dei prodotti siderurgici

8 Codici NC

9 Quantità (tonnellate metriche)

10 Luogo del rilascio

Data del rilascio:

Firma.

Timbro dell'autorità competente.

11 Periodo di validità prorogato

fino al incluso

Firma.

Timbro dell'autorità competente:

COMUNITA EUROPEA

1 Esportatore (nome ed indirizzo completo)

LICENZA DI ESPORTAZIONE

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI
VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA

N. COPIA

2 ESTRATTO
della licenza di esportazione n.

3 Periodo di validità
a decorrere dal
fino al incluso

4 Anno contingentale

5 Licenza trasferita a (nome ed indirizzo completo)

con effetto dal

Firma: Timbro dell'autorità competente:

6 AUTORITÀ DI RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'ESTRATTO

NOTA

La presente licenza ed un certificato per l'esportazione dei prodotti siderurgici devono essere presentati all'ufficio doganale presso cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione verso gli Stati Uniti d'America.

7 Categoria e designazione particolareggiata dei prodotti siderurgici

8 Codici NC

9 Quantità (tonnellate metriche)

10 Luogo del rilascio:

Data del rilascio:

Firma Timbro dell'autorità competente:

11 Periodo di validità prorogato

fino al incluso

Firma Timbro dell'autorità competente

EUROPEAN COMMUNITY

ALLEGATO III

1 Exporter (full name and address)

CERTIFICATE

FOR THE EXPORT OF IRON AND STEEL PRODUCTS TO THE UNITED STATES OF AMERICA

No ORIGINAL

2 Consignee (full name and address)

3 Export licence
No
issued in (Member State)

4 Extract No
issued in (Member State)
of export licence No
(Member State)

NOTES

A This certificate must be completed on a typewriter and in English

B This certificate and the export licence or the extract thereof to which it refers must be produced at the Customs office at which Customs formalities for export to the United States of America are completed

C This certificate, duly endorsed by the Customs office shown in box no 7, must be produced to the competent authorities in the United States of America at the time of importation.

5 Marks and numbers – Number and kind of packages – Category and detailed description of iron and steel products

6 Quantity (metric tonnes)

7 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE EUROPEAN COMMUNITY
The quantity (metric tonnes) of iron and steel products shown above has been attributed ☐ to the export licence shown in box no 3 ☐ to the extract shown in box no 4.(*)

Customs export document:
type:
number:
date:

Signature:

Stamp.

Customs office:

Member State:

EUROPEAN COMMUNITY

1 Exporter (full name and address)	CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF IRON AND STEEL PRODUCTS TO THE UNITED STATES OF AMERICA No COPY
2 Consignee (full name and address)	3 Export licence No issued in (Member State)
	4 Extract No issued in (Member State) of export licence No issued in (Member State)

NOTES

A This certificate must be completed on a typewriter and in English.

B. This certificate and the export licence or the extract thereof to which it refers must be produced at the Customs office at which Customs formalities for export to the United States of America are completed

C This certificate, duly endorsed by the Customs office shown in box no 7, must be produced to the competent authorities in the United States of America at the time of importation.

5 Marks and numbers - Number and kind of packages - Category and detailed description of iron and steel products	6 Quantity (metric tonnes)

7 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

The quantity (metric tonnes) of iron and steel products shown above has been attributed ☐ to the export licence shown in box no 3 ☐ to the extract shown in box no 4 *)

Customs export document:
type

number:

date:

Customs office

Member State

Signature:

Stamp:

*) The appropriate box to be indicated like this [X]

90A1195

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in N'Djamena (Ciad)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giorgio Nicolussi, vice console onorario in N'Djamena (Ciad), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio della Repubblica del Ciad, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Yaoundè degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Yaoundè delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di testamenti formati a bordo o di navi di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza all'estero e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Yaoundè;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A1225

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Corfù (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Stavro Cosmatos, vice console onorario in Corfù (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente le isole di Corfù e Paxi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza all'estero e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A1226

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Alcalà de Henares (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Molinari, agente consolare onorario in Alcalà de Henares (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Alcalà de Henares (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Madrid;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI.

90A1227

Limitazioni delle funzioni consolari onorarie ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria dipendenti dal consolato generale d'Italia in Buenos Aires (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Adriano Bianchi, agente consolare onorario in Moreno (Argentina) con circoscrizione territoriale comprendente il Partido di Moreno, Luján, General Rodriguez, Merlo e Marcos Paz, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) effettuazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successioni, o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autenticazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Roma, addì 23 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Renzo Montagna, agente consolare onorario in Pergamino (Argentina) con circoscrizione territoriale comprendente il Partido di Pergamino, Arrecifes, Colòn, Ramallo, San Nicolàs, Salto, Rojas, Carmen de Areco, Capitàn Sarmiento, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) effettuazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successioni, o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza all'estero e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autenticazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Roma, addì 23 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Guido Francavilla, agente consolare onorario in San Miguel (Argentina) con circoscrizione territoriale comprendente il Partido di General Sarmiento e Pilar, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) effettuazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successioni, o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza all'estero e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autenticazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Roma, addì 23 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Corillo Giuseppe, vice console onorario in Campana (Argentina) con circoscrizione territoriale comprendente il Partido di Campana, Escobar, Baradero, San Antonio de Areco, Zarate, San

Pedro, Zona Delta 4 e 5, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) effettuazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza all'estero e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autenticazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Roma, addì 23 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Annibale Greco, vice console onorario in San Isidro (Argentina) con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di San Fernando, Tigre, San Isidro e Vicente Lopez, nonché le sezioni 1, 2 e 3 del Delta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) effettuazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza all'estero e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autenticazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Roma, addì 23 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Paola Ciani, vice console onorario in Moron (Argentina) con circoscrizione territoriale comprendente il Partido di Moron e Matanza, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) effettuazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successioni, o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza all'estero e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autenticazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Roma, addì 23 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Giovanna Barrile, vice console onorario in Avellaneda (Argentina) con circoscrizione territoriale comprendente il Partido di Avellaneda, Valentin Alsina, Montechingolo, Villa Domenico e Wilde, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) effettuazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza all'estero e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autenticazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Roma, addì 23 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Rosanna Bronzi in Blacona, vice console onorario in General San Martin (Argentina) con circoscrizione territoriale comprendente il Partido di General San Martin e Tres de Febrero, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) effettuazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successioni, o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza all'estero e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autenticazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Roma, addì 23 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A1229

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Antalya (Turchia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ahmet Dolanay, agente consolare onorario in Antalya (Turchia), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Antalya, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 3 marzo 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A1228

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

sistemi giuridici comparati;
diritto pubblico dell'economia;
istituzioni di diritto pubblico;
diritto comparato del lavoro.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

statistica matematica;
elettronica quantistica;
analisi matematica I.

Facoltà di scienze politiche:

statistica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

economia monetaria e creditizia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:

psicologia dell'età evolutiva.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura inglese.

Facoltà di economia e commercio:

economia politica I;
economia delle aziende commerciali;
organizzazione del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1246

MINISTERO DEL TESORO

N. 49

Corso dei cambi del 9 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1257,050	1257,050	1257,05	1257,050	1257,050	1257,05	1257,300	1257,050	1257,050	1257,05
E.C.U.	1505,800	1505,800	1507 —	1505,800	1505,800	1505,80	1505,650	1505,800	1505,800	1505,80
Marco tedesco	738,420	738,420	738,75	738,420	738,420	738,42	738,400	738,420	738,420	738,420
Franco francese	218,440	218,440	219 —	218,440	218,440	218,44	218,420	218,440	218,440	218,440
Lira sterlina	2040,800	2040,800	2047 —	2040,800	2040,800	2040,80	2040,600	2040,800	2040,800	2040,80
Fiorino olandese	655,850	655,850	656,50	655,850	655,850	655,85	655,850	655,850	655,850	655,850
Franco belga	35,509	35,509	35,53	35,509	35,509	35,509	35,510	35,509	35,509	35,50
Peseta spagnola	11,491	11,491	11,505	11,491	11,491	11,491	11,492	11,491	11,491	11,490
Corona danese	192,660	192,660	192,75	192,660	192,660	192,66	192,670	192,660	192,660	192,660
Lira irlandese	1965,800	1965,800	1967 —	1965,800	1965,800	1965,80	1966,450	1965,800	1965,800	—
Dracma greca	7,788	7,788	7,800	7,788	7,788	—	7,786	7,788	7,788	—
Escudo portoghese	8,362	8,362	8,390	8,362	8,362	8,362	8,366	8,362	8,362	8,360
Dollaro canadese	1065,700	1065,700	1066 —	1065,700	1065,700	1065,70	1065,500	1065,700	1065,700	1065,700
Yen giapponese	8,306	8,306	8,285	8,306	8,306	8,306	8,306	8,306	8,306	8,300
Franco svizzero	833,520	833,520	833,50	833,520	833,520	833,52	833,300	833,520	833,520	833,52
Scellino austriaco	104,915	104,915	105,05	104,915	104,915	104,915	104,920	104,915	104,915	104,910
Corona norvegese	190,940	190,940	191 —	190,940	190,940	190,940	191 —	190,940	190,940	190,940
Corona svedese	203,730	203,730	203,50	203,730	203,730	203,73	203,660	203,730	203,730	203,730
Marco finlandese	312,720	312,720	313,25	312,720	312,720	312,72	313,200	312,720	312,720	—
Dollaro australiano	955 —	955 —	955 —	955 —	955 —	955 —	954,500	955 —	955 —	955 —

Media dei titoli del 9 marzo 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,350
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,100
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,750
» » » 22- 6-1987/91	91,375
» » » 18- 3-1987/94	74,450
» » » 21- 4-1987/94	74,725
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,725
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,075
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,375
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	85,750
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,175
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,025
» » » » 1-11-1983/90	100,600
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,950
» » » » 18-12-1985/90	100,125
» » » » 1- 1-1984/91	100,925
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,125
» » » » 18- 2-1986/91	100,200
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	100,025

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,675
» » » »	1- 5-1984/91	100,625
» » » »	1- 6-1984/91	100,700
» » » »	1- 7-1984/91	100,650
» » » »	1- 8-1984/91	100,550
» » » »	1- 9-1984/91	100,600
» » » »	1-10-1984/91	100,400
» » » »	1-11-1984/91	100,425
» » » »	1-12-1984/91	100,250
» » » »	1- 1-1985/92	100,275
» » » »	1- 2-1985/92	100,250
» » » »	18- 4-1986/92	99,700
» » » »	19- 5-1986/92	99,050
» » » »	20- 7-1987/92	98,925
» » » »	19- 8-1987/92	99 —
» » » »	1-11-1987/92	98,600
» » » »	1-12-1987/92	98,525
» » » »	1- 1-1988/93	98,200
» » » »	1- 2-1988/93	98,100
» » » »	1- 3-1988/93	98 —
» » » »	1- 4-1988/93	97,925
» » » »	1- 5-1988/93	98,750
» » » »	1- 6-1988/93	99,350
» » » »	18- 6-1986/93	97,050
» » » »	1- 7-1988/93	99,100
» » » »	17- 7-1986/93	96,675
» » » »	1- 8-1988/93	98,975
» » » »	19- 8-1986/93	96,275
» » » »	1- 9-1988/93	98,350
» » » »	18- 9-1986/93	96,300
» » » »	1-10-1988/93	98,225
» » » »	20-10-1986/93	96,475
» » » »	1-11-1988/93	98,650
» » » »	18-11-1986/93	96,775
» » » »	19-12-1986/93	97,075
» » » »	1- 1-1989/94	98,300
» » » »	1- 2-1989/94	98,350
» » » »	1- 3-1989/94	98,375
» » » »	15- 3-1989/94	97,525
» » » »	1- 4-1989/94	97,700
» » » »	1-10-1987/94	97,800
» » » »	1- 2-1985/95	98,725
» » » »	1- 3-1985/95	95,525
» » » »	1- 4-1985/95	94,775
» » » »	1- 5-1985/95	94,825
» » » »	1- 6-1985/95	94,950
» » » »	1- 7-1985/95	96 —
» » » »	1- 8-1985/95	95,200
» » » »	1- 9-1985/95	95,100
» » » »	1-10-1985/95	95,725
» » » »	1-11-1985/95	95,675
» » » »	1-12-1985/95	96,025
» » » »	1- 1-1986/96	96,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,750
» » » »	1- 2-1986/96	96,325
» » » »	1- 3-1986/96	95,025
» » » »	1- 4-1986/96	95,100
» » » »	1- 5-1986/96	96 —
» » » »	1- 6-1986/96	95,650
» » » »	1- 7-1986/96	95,625
» » » »	1- 8-1986/96	94,925
» » » »	1- 9-1986/96	94,925
» » » »	1-10-1986/96	93,275
» » » »	1-11-1986/96	93,350
» » » »	1-12-1986/96	94 —
» » » »	1- 1-1987/97	93,700
» » » »	1- 2-1987/97	93,725
» » » »	18- 2-1987/97	93,750
» » » »	1- 3-1987/97	93,425
» » » »	1- 4-1987/97	92,950
» » » »	1- 5-1987/97	93,075
» » » »	1- 6-1987/97	93,800
» » » »	1- 7-1987/97	93,525
» » » »	1- 8-1987/97	93,150
» » » »	1- 9-1987/97	95,650

Buoni Tesoro Pol.	10,50%	15- 3-1990	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,650
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,650
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,025
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,600
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,500
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,750
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,525
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,525
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,450
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,775
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,325
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,500
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,625
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,300
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,375
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,275
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,025
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,400
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,300
» » »	9,25%	1-10-1990	98,400
» » »	11,50%	1-10-1990	99,200
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,175
» » »	9,25%	1-11-1990	98,325
» » »	9,25%	1-12-1990	98,475
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,375
» » »	11,50%	1-11-1991	97,225
» » »	11,50%	1-12-1991	97,250
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,175
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,150
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,675
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,200
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,100
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,975
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,100
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,775
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,500
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,525
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,850
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,650
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,450
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,950
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,125
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,675
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	95,575
» » »	12,50%	1-10-1992	97,375
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,700
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,650
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,200
» » »	12,50%	1-11-1993	96,350
» » »	12,50%	17-11-1993	96,325
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,325

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,650
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,100
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,100
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,275
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,175
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,150
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,550
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,250
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,925
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,075
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,200
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,925
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,425
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,175
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,650
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M09030

N. 50

Corso dei cambi del 12 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1260,300	1260,300	1260,35	1260,300	1260,300	1260,30	1260,400	1260,300	1260,300	1260,30
E.C.U.	1504,750	1504,750	1506 —	1504,750	1504,750	1504,75	1504,750	1504,750	1504,750	1504,75
Marco tedesco	738,380	738,380	738,50	738,380	738,380	738,38	738,400	738,380	738,380	738,38
Franco francese	218,470	218,470	219 —	218,470	218,470	218,47	218,460	218,470	218,470	218,47
Lira sterlina	2030 —	2030 —	2029,50	2030 —	2030 —	2030 —	2030 —	2030 —	2030 —	2030 —
Fiorino olandese	655,950	655,950	656 —	655,950	655,950	655,95	655,900	655,950	655,950	655,95
Franco belga	35,518	35,518	35,52	35,518	35,518	35,518	35,516	35,518	35,518	35,52
Peseta spagnola	11,492	11,492	11,505	11,492	11,492	11,492	11,492	11,492	11,492	11,49
Corona danese	192,600	192,600	192,75	192,600	192,600	192,60	192,580	192,600	192,600	192,60
Lira irlandese	1964 —	1964 —	1964 —	1964 —	1964 —	1964 —	1964 —	1964 —	1964 —	—
Dracma greca	7,778	7,778	7,79	7,778	7,778	—	7,786	7,778	7,778	—
Escudo portoghese	8,354	8,354	8,39	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,35
Dollaro canadese	1067,750	1067,750	1070 —	1067,750	1067,750	1067,75	1067,750	1067,750	1067,750	1067,75
Yen giapponese	8,282	8,282	8,265	8,282	8,282	8,282	8,282	8,282	8,282	8,28
Franco svizzero	832,960	832,960	832,50	832,960	832,960	832,96	832,900	832,960	832,960	832,96
Scellino austriaco	104,919	104,919	104,95	104,919	104,919	104,919	104,917	104,919	104,919	104,91
Corona norvegese	190,960	190,960	190,50	190,960	190,960	190,96	190,960	190,960	190,960	190,96
Corona svedese	204,050	204,050	203,75	204,050	204,050	204,05	204,070	204,050	204,050	204,05
Marco finlandese	312,690	312,690	312,75	312,690	312,690	312,69	312,680	312,690	312,690	—
Dollaro australiano	956,100	956,100	957 —	956,100	956,100	956,10	955,900	956,100	956,100	956,10

Media dei titoli del 12 marzo 1990

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	70,350
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,100
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,800
» » » 22- 6-1987/91	91,375
» » » 18- 3-1987/94	74,450
» » » 21- 4-1987/94	74,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,750
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,050
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,825
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	85,750
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,075
» » » » 16- 8-1985/90	100,175
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	100,525
» » » » 18-11-1985/90	99,950
» » » » 1-12-1983/90	100,925
» » » » 18-12-1985/90	100,100
» » » » 1- 1-1984/91	100,925
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,075
» » » » 18- 2-1986/91	100,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	99,950

Titolo					Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 4-1984/91	100,650
»	»	»	»		1- 5-1984/91	100,600
»	»	»	»		1- 6-1984/91	100,775
»	»	»	»		1- 7-1984/91	100,675
»	»	»	»		1- 8-1984/91	100,575
»	»	»	»		1- 9-1984/91	100,600
»	»	»	»		1-10-1984/91	100,375
»	»	»	»		1-11-1984/91	100,425
»	»	»	»		1-12-1984/91	100,300
»	»	»	»		1- 1-1985/92	100,275
»	»	»	»		1- 2-1985/92	100,225
»	»	»	»		18- 4-1986/92	99,600
»	»	»	»		19- 5-1986/92	99,025
»	»	»	»		20- 7-1987/92	99,075
»	»	»	»		19- 8-1987/92	99,100
»	»	»	»		1-11-1987/92	98,600
»	»	»	»		1-12-1987/92	98,550
»	»	»	»		1- 1-1988/93	98,225
»	»	»	»		1- 2-1988/93	98,175
»	»	»	»		1- 3-1988/93	98,050
»	»	»	»		1- 4-1988/93	98 —
»	»	»	»		1- 5-1988/93	98,875
»	»	»	»		1- 6-1988/93	99,375
»	»	»	»		18- 6-1986/93	97,075
»	»	»	»		1- 7-1988/93	99,075
»	»	»	»		17- 7-1986/93	96,750
»	»	»	»		1- 8-1988/93	99 —
»	»	»	»		19- 8-1986/93	96,350
»	»	»	»		1- 9-1988/93	98,425
»	»	»	»		18- 9-1986/93	96,375
»	»	»	»		1-10-1988/93	98,250
»	»	»	»		20-10-1986/93	96,500
»	»	»	»		1-11-1988/93	98,650
»	»	»	»		18-11-1986/93	96,775
»	»	»	»		19-12-1986/93	97,075
»	»	»	»		1- 1-1989/94	98,350
»	»	»	»		1- 2-1989/94	98,325
»	»	»	»		1- 3-1989/94	98,375
»	»	»	»		15- 3-1989/94	97,550
»	»	»	»		1- 4-1989/94	97,725
»	»	»	»		1-10-1987/94	97,800
»	»	»	»		1- 2-1985/95	98,775
»	»	»	»		1- 3-1985/95	95,800
»	»	»	»		1- 4-1985/95	94,825
»	»	»	»		1- 5-1985/95	94,950
»	»	»	»		1- 6-1985/95	95,075
»	»	»	»		1- 7-1985/95	96,075
»	»	»	»		1- 8-1985/95	95,250
»	»	»	»		1- 9-1985/95	95,150
»	»	»	»		1-10-1985/95	95,900
»	»	»	»		1-11-1985/95	95,850
»	»	»	»		1-12-1985/95	96 —
»	»	»	»		1- 1-1986/96	96,125
»	»	»	»		1- 1-1986/96 II	98,750
»	»	»	»		1- 2-1986/96	96,300
»	»	»	»		1- 3-1986/96	95,975
»	»	»	»		1- 4-1986/96	95,125
»	»	»	»		1- 5-1986/96	95,150
»	»	»	»		1- 6-1986/96	95,700
»	»	»	»		1- 7-1986/96	95,675
»	»	»	»		1- 8-1986/96	95,100
»	»	»	»		1- 9-1986/96	95,100
»	»	»	»		1-10-1986/96	93,475
»	»	»	»		1-11-1986/96	93,525
»	»	»	»		1-12-1986/96	94,050
»	»	»	»		1- 1-1987/97	93,925
»	»	»	»		1- 2-1987/97	93,875
»	»	»	»		18- 2-1987/97	93,900
»	»	»	»		1- 3-1987/97	93,625
»	»	»	»		1- 4-1987/97	93,275
»	»	»	»		1- 5-1987/97	93,350
»	»	»	»		1- 6-1987/97	93,900
»	»	»	»		1- 7-1987/97	93,600
»	»	»	»		1- 8-1987/97	93,200
»	»	»	»		1- 9-1987/97	95,550

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			10,50%	15- 3-1990	99,825
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	99,650
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,725
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	99,975
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,675
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,525
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,750
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,500
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,525
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,775
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,450
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,350
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,550
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,575
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,375
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,275
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,375
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,300
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,975
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,350
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,275
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,500
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,275
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,175
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,375
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,375
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,200
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,250
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,200
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,125
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,700
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,150
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,950
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,125
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,550
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,450
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	94,925
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,650
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,450
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	93,925
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,050
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,650
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,625
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,600
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,675
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,625
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,400
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,375

Titolo					Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.					20-10-1983/90	11,50%	99,625
»	»	»	»		16- 7-1984/91	11,25%	101,150
»	»	»	»		21- 9-1987/91	8,75%	95,050
»	»	»	»		21- 3-1988/92	8,50%	93,175
»	»	»	»		26- 4-1988/92	8,50%	93,075
»	»	»	»		25- 5-1988/92	8,50%	93,100
»	»	»	»		22-11-1984/92	10,50%	100,475
»	»	»	»		22- 2-1985/93	9,60%	98,375
»	»	»	»		15- 4-1985/93	9,75%	98,275
»	»	»	»		22- 7-1985/93	9,00%	96,850
»	»	»	»		25- 7-1988/93	8,75%	93,400
»	»	»	»		28- 9-1988/93	8,75%	93,825
»	»	»	»		26-10-1988/93	8,65%	93,075
»	»	»	»		22-11-1985/93	8,75%	95,900
»	»	»	»		21- 2-1986/94	8,75%	95,675
»	»	»	»		25- 3-1987/94	7,75%	90,825
»	»	»	»		26- 5-1986/94	6,90%	89,500
»	»	»	»		28-11-1988/93	8,50%	92,175
»	»	»	»		28-12-1988/93	8,75%	92,625
»	»	»	»		24- 5-1989/95	9,90%	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M12030

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 il dott. Aldo Casaula è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Villaggio Gloria, con sede in Cosenza, sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 17 giugno 1981 in sostituzione dell'avv. Carmine Valentini.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 il dott. Giovanni Pantone, nato il 23 maggio 1959 a Ferrandina (Matera) ed ivi residente in via Lanzillotti, 15, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lucana costruzioni - S.c.r.l.», con sede in Bernalda (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 agosto 1983 in sostituzione della dott.ssa Anna Lucia Dell'Acqua, rinunciataria.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 il dott. proc. Pietro Ciccarelli, nato a Pizzoferrato (Chieti) il 30 gennaio 1957 ed ivi residente in via San Rocco, 7, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa costruttori edili e stradali» a r.l., con sede in Scerni (Chieti) posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 luglio 1988 in sostituzione del dott. proc. Bruno D'Ercole, rinunciatario.

90A1181

Scioglimento della società cooperativa Fortunia in S. Leonardo, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 la società cooperativa Fortunia, con sede in S. Leonardo (Salerno), costituita per rogito notaio dott. Guglielmo Barela il 27 settembre 1967, rep. n. 775, reg. soc. 3914/5029, tribunale di Salerno, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Alfonso Clementenato, contrada Pestoal, Olevano sul Tusciano (Salerno).

90A1230

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

Con decreto ministeriale n. 2 del 28 febbraio 1990, ad integrazione del decreto ministeriale n. 1041-F del 2 settembre 1988 (regione Campania, per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1988, è stato accertato che l'eccesso termico verificatosi nel periodo giugno-luglio 1988, ha assunto carattere eccezionale anche nei territori agricoli dei sottoindicati comuni delle province di Caserta, Napoli e Salerno per effetto dei danni arrecati alle produzioni agricole:

Caserta: comuni di Cancello Arnone, Castel Volturno, Francolise, Succivo, Orta di Atella, Carinaro, Cellole, Gricignano di Aversa, Mondragone, Aversa, Riardo, Trentola Dugentá, Caianello; Sparanise, Teano, Vitulazio, Pignataro Maggiore, Pietravairano, Caserta, Marzano Appio, Lusciano, Cesa, Santa Maria Capua Vetere, Calvi Risorta, Sant'Arpino, Castel di Sasso, Bellona, Alvignano, San Marco Evangelista, Vairano Patenora, San Felice a Cancello, Ailano, Alife, Ciorlano, Presenzano, Dragoni, Pontelatone, Rocchetta e Croce;

Napoli: comuni di Boscoreale, Brusciano e Marigliano;

Salerno: comuni di Castellabate, Giungano, Ogliastro Cilento, Aquara, Castelcivita, Sicignano degli Alburni, Ottati, Auletta, Palomonte, Bracigliano, Cava dei Tirreni, Corbara, Cicerale, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino, Giffoni Valle Piana e Vallo della Lucania.

La regione Campania, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A1197

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 13 marzo 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti.*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	267
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	916
Gasolio agricoltura	»	304
Petrolio agricoltura	»	293
Gasolio pesca e piccola marina	»	279
Petrolio pesca e piccola marina	»	269

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	856	859	862	865	868
Petrolio (*)	»	648	651	654	657	660
Olio comb le fluido	L./kg	494	497	500	503	506

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A1298

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989 concernente: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Calabria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1989).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della localizzazione San Lucido nella provincia di Cosenza, nella colonna riportante il Progetto, dove è scritto: «Villaggio camping *Pietralonga...*», si legga: «Villaggio camping *Petralonga...*»; parimenti, nella successiva colonna, riportante il concessionario dello stesso Progetto, dove è scritto: «V.C. *Pietralonga* S.r.l.», si legga: «V.C. *Petralonga* S.r.l.».

90A1231

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 6 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000